

**Italian Committee**

Marco Cerrato | Chair  
Stefano Loconte | Vice Chair  
Antonio Longo | Secretary  
Paola Bergamin | Treasurer  
Giovanni Cristofaro | Committee Member  
Fabrizio Vedana | Committee Member

Milano, 30 settembre 2021

Agenzia delle Entrate  
Divisione Contribuenti  
Settore Consulenza  
Via Giorgione, 106  
00147 – ROMA

Via e-mail: [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

***Re: Osservazioni allo Schema di Circolare in consultazione sulla fiscalità dei trust***

Spettabile Agenzia delle Entrate,  
con la presente STEP Italy (<https://italy.step.org/>) – la *branch* italiana della *Society of Trust and Estate Practitioners* (“STEP”), la principale associazione mondiale di esperti in materia di *trust*, tutela dei patrimoni e passaggio generazionale che rappresenta, in Italia, n. 183 esperti – intende fornire il proprio contributo alla consultazione pubblica da Voi promossa in relazione allo Schema di Circolare sulla fiscalità dei *trust* reso disponibile in data 11 agosto 2021 (di seguito lo “**Schema di Circolare**”).

In calce al presente documento, in ottica di piena collaborazione e condivisione con l’Agenzia delle Entrate, si allegano altresì i *position paper* elaborati da STEP Italy in materia di “*Trust e obblighi di monitoraggio fiscale*” e in materia di “*Tassazione delle distribuzioni da trust esteri*”, rispettivamente pubblicati in data 12 febbraio 2019 e 17 marzo 2020, al cui contenuto e alle cui conclusioni si rinvia in commento ai paragrafi 4 e 2 dello Schema di Circolare.

## INDICE

1. Istituti analoghi ai <i>trust</i> (paragrafo 2.2. dello Schema di Circolare) .....	3
2. L’efficacia temporale delle modifiche apportate dal D.L. 124/2019 (paragrafo 2.2 dello Schema di Circolare).....	3
3. Applicabilità dell’articolo 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR ai <i>trust</i> stabiliti in Paesi UE/SEE (paragrafo 2.2 dello Schema di Circolare).....	4
4. Riferimento ai <i>trust</i> “ <i>resident but not domiciled</i> ” .....	6
5. Interpello disapplicativo (paragrafo 2.3 dello Schema di Circolare) .....	7
6. Livello di tassazione ai fini dell’articolo 47- <i>bis</i> del TUIR (paragrafo 2.2 dello Schema di Circolare).....	8
7. Il criterio distintivo tra distribuzione di reddito e di patrimonio (paragrafo 2.3 dello Schema di Circolare) .....	9
8. Sorte delle imposte indirette già versate (Paragrafo 3 dello Schema di Circolare) .....	10
8.1. Posizione di chi ha già assolto imposte “in entrata” .....	11
8.2. Richiesta rimborsi .....	11
8.3. Franchigie erose .....	13
8.4. Dotazioni che hanno usufruito dell’agevolazione cd. patto di famiglia e <i>trust</i> cessati	13
8.5. Imposte ipotecarie e catastali .....	13
9. Nuova prassi amministrativa: tassazione “in uscita” quale criterio universale per i <i>trust</i> liberali? (Paragrafi 3.3 e 3.3.1 dello Schema di Circolare) .....	14
9.1. <i>Trust</i> di scopo .....	14
9.2. Dotazioni al <i>trust</i> tramite atti <i>mortis causa</i> .....	15
9.3. Beneficiari con diritti attuali sul patrimonio vincolato in <i>trust</i> .....	15
10. Il regime delle attribuzioni di patrimonio ai fini del tributo donativo (Paragrafo 3.3.2 dello Schema di Circolare).....	15
11. Territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni (Paragrafo 3.3.2 dello Schema di Circolare).....	16
12. Monitoraggio dei <i>trust</i> (Paragrafo 4.1. dello Schema di Circolare) .....	17
13. Monitoraggio dei beneficiari di <i>trust</i> opachi (Paragrafo 4.2. dello Schema di Circolare) ..	18
14. Cause di non punibilità e soggetti esclusi dagli obblighi di monitoraggio (Paragrafo 4.2. dello Schema di Circolare).....	22
15. Periodo transitorio e impianto sanzionatorio (Paragrafo 4) .....	22
ALLEGATO 1 – <i>Position paper</i> del 12 febbraio 2019, <i>Trust e obblighi di monitoraggio fiscale</i>	
ALLEGATO 2 – <i>Position paper</i> del 17 marzo 2020, <i>Tassazione delle distribuzioni da trust esteri</i>	

## 1. ISTITUTI ANALOGHI AI *TRUST* (PARAGRAFO 2.2. DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

Lo Schema di Circolare in ben 14 casi cita la locuzione “*istituti aventi analogo contenuto*” per estendere ad essi tutta una serie di obblighi posti a carico del *trust*.

Lo Schema di Circolare, in particolare, a pagina 13, precisa che il chiarimento ha l’obiettivo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, valorizzando, di contro, istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie dei *trust*. Sul punto si suggerisce di **ripercorrere i precedenti documenti di prassi** pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento<sup>1</sup> e di recepire altresì le indicazioni rinvenibili dall’elenco dei *trust* e degli istituti giuridici affini ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione (2019/C, 360/05) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 ottobre 2019<sup>2</sup>.

## 2. L’EFFICACIA TEMPORALE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 124/2019 (PARAGRAFO 2.2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

Al paragrafo 2.2, p. 12, lo Schema di Circolare riporta che “[n]el caso particolare di *trust* esteri opachi, costituiti in Stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal *trust* si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir, **in coerenza con l’interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010**, le attribuzioni di reddito da parte del *trust* sono assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al *trust* estero corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni di reddito da parte del *trust*” (enfasi aggiunta).

Il punto sopra evidenziato potrebbe creare incertezze circa l’efficacia temporale della novella. Al riguardo, occorre rilevare che la circolare n. 61/E/2010 della stessa Agenzia delle Entrate argomentava che “*tale regime* [secondo cui il beneficiario italiano di *trust* estero trasparente

<sup>1</sup> Cfr. Circ., 16 luglio 2015, n. 27/E; Risp. Int., 7 novembre 2019, n. 473; Risp. Int., 2 ottobre 2020, n. 433.

<sup>2</sup> Da tale documento risulta che l’Italia ha notificato come istituti affini al *trust* il mandato fiduciario ed il vincolo di destinazione.

Il mandato fiduciario è, tuttavia, disciplinato dalla legge 1966/39 e, sul piano fiscale, da altre specifiche disposizioni; il vincolo di destinazione ha trovato a sua volta una compiuta disciplina sia sul piano civilistico che sul piano fiscale.

è tassato sui redditi del *trust* ovunque prodotti e non solo su quelli di fonte italiana, N.d.R.] *evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR".*

STEP Italy ritiene che alla novella del 2019 debba essere attribuita portata innovativa e debba pertanto escludersi qualsiasi applicazione retroattiva della norma. **La norma, che non può certamente rientrare tra le disposizioni di interpretazione autentica (cfr. articolo 1, comma 2 dello Statuto dei Diritti del Contribuente), risulta applicabile solo pro futuro.**

Le distribuzioni da parte di *trust* opachi effettuate prima dell'introduzione della novella non possono essere assoggettate a tassazione in capo ai beneficiari residenti, a prescindere da qualsiasi considerazione inerente alla giurisdizione di stabilimento del *trust* estero. Pertanto, l'articolo 13 del Decreto Legge, 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito il "D.L. 124/2019") può trovare applicazione con riferimento alle distribuzioni di reddito da parte di *trust* opachi esteri effettuate a decorrere dal periodo d'imposta 2020 secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Si auspica, quindi, che nella versione definitiva della Circolare l'Agenzia delle Entrate chiarisca la posizione interpretativa in merito all'efficacia temporale della novella, escludendone espressamente la portata retroattiva.

### **3. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 44, COMMA 1, LETT. G-SEXIES) DEL TUIR AI TRUST STABILITI IN PAESI UE/SEE (PARAGRAFO 2.2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)**

L'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*) del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), come modificato dall'articolo 13, D.L. 124/2019, rinvia, in particolare, all'articolo 47-*bis* del TUIR al fine d'identificare i criteri per determinare se lo Stato o territorio ove il *trust* è stabilito possa essere considerato a fiscalità privilegiata. Il citato articolo 47-*bis* è stato introdotto dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (c.d. ATAD).

Il comma 1 dell'articolo 47-bis detta i criteri per considerare "privilegiati" "[i] regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni" (sottolineatura aggiunta).

Non si comprendono, quindi, le considerazioni riportate al paragrafo (2.2), pp. 15 e 16, dello Schema di Circolare, ove si afferma "[n]el caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l'attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, **il trust deve comunque considerarsi "stabilito" in quel Paese** (ad es. i trust «resident but not domiciled») qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti".

Il criterio interpretativo proposto dallo Schema di Circolare per individuare il Paese di stabilimento del *trust* estero non pare soddisfacente in quanto non sono chiari i suoi presupposti applicativi ed è incerta la sua consonanza rispetto alla lettera dell'articolo 47-bis. In questo senso, risultano poco chiari gli esempi successivi, che fanno riferimento a *trust* stabiliti nel Regno Unito e in Paesi UE/SEE, rispetto ai quali l'Agenzia delle Entrate sembra concludere per l'applicabilità della novella. Lo Schema di Circolare (pag. 16) afferma, infatti, che "[a]naloghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro)".

**Come sopra ricordato, l'articolo 47-bis non trova applicazione con riferimento ai Paesi UE/SEE. Pertanto, i trust stabiliti in Paesi UE/SEE non possono mai considerarsi stabiliti in un Paese a fiscalità privilegiata.** Viceversa, si finirebbe per ampliare l'ambito oggettivo di applicabilità della novella oltre i limiti dettati dal tenore letterale e dalla sua *ratio* ispiratrice. STEP Italy chiede quindi che questa posizione sia rivista nella versione definitiva della Circolare. Inoltre, come già osservato da STEP Italy nel proprio *position paper* in materia (cfr. allegato), una conferma indiretta in tal senso sembra essere contenuta nella scheda di lettura del Decreto pubblicata in data 9 dicembre 2019 dal servizio studi della

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica<sup>3</sup> ove si legge, sebbene in maniera leggermente imprecisa, che “*sono considerati Stati o territori a fiscalità privilegiata quelli non aderenti allo spazio economico europeo che abbiano stipulato con l’Italia un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni in ambito fiscale*”. Peraltro, una diversa interpretazione volta a valorizzare l’espressione “*con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust*”, oltre ad essere priva di sistematicità, si porrebbe in aperto contrasto con il principio della libertà di stabilimento posto dall’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea il quale è stato espressamente ritenuto applicabile anche ai *trust* con la sentenza *Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements* (causa C-646/15) pubblicata dalla Corte di Giustizia Europea in data 14 settembre 2017.

#### **4. RIFERIMENTO AI TRUST “RESIDENT BUT NOT DOMICILED”**

Lo Schema di Circolare afferma il principio per cui i *trust* amministrati in un determinato Stato ma non considerati ivi fiscalmente residenti secondo la legislazione di detto Stato, ai fini dell’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR, dovrebbero comunque considerarsi ivi “stabiliti” proprio in ragione dell’assenza di qualsivoglia forma di imposizione in detto Stato. Nel provare a fornire un esempio di simili fattispecie, lo Schema di Circolare riferisce dei *trust* “*resident but non domiciled*”, con tali intendendo i *trust* del Regno Unito in cui “*il disponente non sia ivi residente né domiciliato (al momento della costituzione del trust e di eventuali apporti successivi) e vi sia almeno un trustee non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i trustee (considerati come single deemed person) non sono considerati come ivi residenti, a prescindere dalla circostanza che vi sia una maggioranza di trustee inglesi o che l’amministrazione del trust venga effettuata nel Regno Unito. Di conseguenza questa tipologia di trust, pur avendo la sede dell’amministrazione nel Regno Unito, gode, in detto Paese dei vantaggi fiscali riservati ai trust offshore*”.

STEP Italy suggerisce di eliminare l’esempio in discorso in quanto – nonostante esso sia sostanzialmente fedele alle regole sulla residenza dei *trust* poste dal *Taxation of Chargeable*

---

(<sup>3</sup>) Il citato documento è consultabile al seguente link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01133391.pdf>.

*Gains Act 1992*, Section 69(1) – questi *trust* non beneficiano di uno specifico regime fiscale di esenzione ma, semplicemente, in applicazione delle disposizioni che regolano la residenza dei *trust* nel Regno Unito, non sono considerati ivi fiscalmente residenti e, in ogni caso, **detta tipologia di *trust* risulta essere sconosciuta al diritto del Regno Unito.**

## 5. INTERPELLO DISAPPLICATIVO (PARAGRAFO 2.3 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

**5.1.** Come già osservato, la nuova lettera *g-sexies* del primo comma dell'articolo 44 del TUIR richiama l'articolo 47-*bis* senza alcuna limitazione. Il comma 2 dell'articolo 47-*bis* prevede che “[a]i fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che: a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1”. Il successivo comma 3 introduce la facoltà di presentare un'istanza d'interpello c.d. probatorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), Legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza di (almeno) una delle due circostanze esimenti.

Viceversa, lo Schema di Circolare nega che sia il comma 2 sia il comma 3 dell'articolo 47-*bis* possano trovare applicazione nelle fattispecie dei *trust* esteri opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Al paragrafo 2.2, pagina 17, l'Agenzia delle Entrate afferma, in particolare, che “[n]on si ritiene possibile dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che dalla costituzione del *trust* opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in quanto il comma 3, dell'articolo 47-*bis* del Tuir si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesima disposizione che fa riferimento alle “partecipazioni detenute” in un'impresa o altro ente. Ciò in quanto, se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l'avrebbe esplicitamente prevista”.

**STEP Italy ritiene, al contrario, che non vi siano ragioni ostantive ad un'interpretazione del comma 2 dell'articolo 47-bis secondo cui anche ai beneficiari residenti di *trust* esteri opachi possa essere attribuito il diritto di far valere l'esistenza di circostanze esimenti che palesino l'assenza di effetti elusivi derivanti dal *trust* non residente.**

Impedire di dimostrare l'assenza di comportamenti elusivi nella costituzione di *trust* in Stati o territori a fiscalità privilegiata comporterebbe inevitabili e non tollerabili situazioni di ingiustizia tributaria, suscettibili peraltro di determinare una evidente violazione delle libertà fondamentali previste dai trattati istitutivi dell'UE e del SEE, le quali, come noto, sono applicabili anche ai Paesi non comunitari e ai *trust*.

Non si ritiene quindi condivisibile la scelta di negare la facoltà di presentare, sul punto, istanza d'interpello probatorio. Tale facoltà avrebbe il pregio di poter risolvere *ex ante* le molteplici difficoltà interpretative legate all'inquadramento di istituti di diritto estero all'interno delle categorie e della definizione dell'ordinamento tributario domestico, oltre a costituire uno strumento di interlocuzione preventiva tra contribuenti e Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere sempre più stimolata.

**5.2. In ogni caso, STEP Italy attesa l'evidente natura antielusiva del richiamato articolo 44, comma 1, lett. g-sexies) TUIR, ritiene che ne sia possibile la disapplicazione presentando apposito interpello all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.**

#### **6. LIVELLO DI TASSAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 47-BIS DEL TUIR (PARAGRAFO 2.2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)**

Lo Schema di Circolare correttamente precisa che, mancando la possibilità di verificare il requisito del "controllo" in capo ai beneficiari dei *trust* opachi, il criterio per identificare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata debba essere quello fissato dall'articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, il quale richiede che "*il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia*", ferma restando l'applicabilità di regimi speciali favorevoli concretamente fruiti dal *trust* estero.

Lo Schema di Circolare non fornisce tuttavia specifici chiarimenti in merito alle concrete modalità di applicazione del confronto tra i livelli di tassazione, limitandosi ad affermare



(pag. 17) che “[a] *tal fine occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito con l’aliquota Ires vigente nel periodo d’imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti.*

*Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)”.*

STEP Italy ritiene opportuno che, sul punto, l’Agenzia delle Entrate fornisca **maggiori chiarimenti** precisando, tra gli altri aspetti, le modalità di funzionamento del suddetto raffronto in caso di *trust* esteri, fiscalmente opachi ai fini dell’ordinamento domestico, ma stabiliti in Paesi ove siano considerati fiscalmente trasparenti.

## **7. IL CRITERIO DISTINTIVO TRA DISTRIBUZIONE DI REDDITO E DI PATRIMONIO (PARAGRAFO 2.3 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)**

L’articolo 45, comma 4-*quater*, del TUIR, stabilisce che “[q]ualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Nonostante una formulazione letterale non del tutto felice, è evidente che **la presunzione relativa introdotta dalla disposizione sia applicabile alle sole attribuzioni provenienti da trust esteri opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata** ai sensi del novellato articolo 44, comma 1, lettera g-*sexies*, del TUIR<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> STEP Italy ritiene infatti chiaro che l’inclusione del riferimento ai soli c.d. *trust* “paradisiaci” opachi nel novellato testo dell’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR (congiuntamente a quanto previsto dal nuovo comma 4-*quater* dell’articolo 45 del TUIR) confermi la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi di tutte le distribuzioni provenienti da “*trust* opachi non paradisiaci”. Sul punto, per completezza e come già osservato nel *position paper* in materia pubblicato dall’Associazione in data 7 marzo 2020, appare utile rammentare che tale conclusione discende dalla lettura a *contrario* dell’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR. Si ritiene, infatti, che l’aver limitato la fattispecie imponibile ai soli *trust* opachi residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata confermi, anche alla luce della *ratio* della novella legislativa e di quanto precedentemente affermato dall’Amministrazione finanziaria con la citata circolare n. 61/E del 27

Al riguardo, lo Schema di Circolare, a pagina 18, precisa che “[l]a norma detta una presunzione relativa con la finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della attribuzione da parte di trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi atti ad individuare la parte imponibile dell'attribuzione ricevuta”.

Quanto alle concrete **modalità per distinguere la componente dell'attribuzione riferibile al reddito da quella riferibile al patrimonio del trust estero**, lo Schema di Circolare (pag. 19) precisa che “[l]'eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del trust, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del trust. Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile”.

STEP Italy ritiene che questo passaggio meriterebbe chiarimenti più specifici da parte dell'Agenzia delle Entrate con il ricorso ad alcune **fattispecie esemplificative**, anche tenendo conto del fatto che la documentazione contabile del *trust* potrebbe essere tenuta secondo principi e modalità diverse da quelle previste dal diritto italiano.

Peraltro, STEP Italy ritiene che in questo contesto, come già osservato nel proprio *position paper* in materia, ove il *trust* non dovesse disporre di una apposita contabilità perché a ciò non obbligato dalla disciplina ad esso applicabile, al contribuente dovrà essere comunque garantita la possibilità di superare la presunzione anche attraverso la produzione di altri documenti quali, ad esempio, le copie dei bonifici effettuati dal disponente in favore del trustee per alimentare il trust fund.

## **8. SORTE DELLE IMPOSTE INDIRETTE GIÀ VERSATE (PARAGRAFO 3 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)**

Dopo aver accolto il criterio della tassazione “in uscita” riguardo alla tassazione dei *trust* liberali, l'Agenzia delle Entrate nello Schema di Circolare non ha declinato, in concreto, le

---

dicembre 2010, la non imponibilità dei redditi distribuiti da *trust* opachi residenti in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata.

conseguenze di un simile cambio di tendenza. Ad avviso di STEP Italy, nella versione definitiva della circolare sarebbe opportuno illustrare gli scenari che potrebbero delinarsi nel mutato contesto interpretativo. Di seguito vengono segnalati alcuni aspetti critici.

### **8.1. Posizione di chi ha già assolto imposte “in entrata”**

In primo luogo, occorrerà chiarire cosa comporterà il passaggio dal criterio della tassazione “in entrata” a quello della tassazione “in uscita” nelle situazioni in cui la tassazione sia già stata assolta “in entrata”. Con riferimento a questi casi, andrà chiarito se la tassazione potrà essere applicata, nuovamente, “in uscita” e **se le somme già versate potranno essere computate in diminuzione dall’imposta eventualmente dovuta “in uscita”**.

Altra ipotesi meritevole di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate è quella dei *trust* che abbiano assolto l’imposizione “in entrata” e che siano cessati. In questi casi non si verificherà più, per essere già avvenuta, un’attribuzione in favore dei beneficiari. Ci si chiede se queste fattispecie impositive potranno ritenersi già “definite”, sulla scorta della prassi precedentemente applicata, oppure potranno dar luogo, eventualmente, ad una **revisione dell’imposta dovuta (sia in aumento che in diminuzione)**.

Inoltre, sia consentito dar conto della presenza di situazioni in cui la liquidazione delle imposte in “entrata”, operata dagli uffici prima del mutato orientamento di prassi, assume valenza irretrattabile in ragione di un giudicato formatosi sullo specifico caso. In tutti i casi in cui il contribuente abbia impugnato il provvedimento di liquidazione dell’imposta “in entrata” e il giudizio si sia concluso con la conferma dell’atto impugnato, l’applicazione dell’imposta “in entrata” rappresenta una vicenda irretrattabile perché coperta dal giudicato. Di conseguenza, non residuerebbe alcun margine per gli uffici per applicare anche l’imposta “in uscita” in forza del mutato orientamento di prassi.

### **8.2. Richiesta rimborsi**

Altro aspetto, ancora, che andrebbe affrontato in circolare è quello relativo alla possibilità per i contribuenti di presentare istanza di rimborso delle imposte assolte “in entrata”, conformemente alla precedente posizione dell’Amministrazione finanziaria Il Decreto Legislativo, 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, “TUS”), in forza degli articoli 42 e 60 (il

quale a sua volta richiama l'articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131), consente di richiedere il rimborso dell'imposta versata e non dovuta nel termine di tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Sebbene in linea di principio il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non potrebbe farsi decorrere dalla data dell'emanazione di circolari o di risoluzioni ministeriali interpretative favorevoli al contribuente, non avendo questi atti natura normativa e non essendo quindi idonei ad incidere sul rapporto tributario<sup>5</sup>, il caso di specie rappresenta un *unicum* nella storia del diritto tributario italiano. Il caso di specie – a differenza di quelli sinora analizzati dalla giurisprudenza – è, infatti, caratterizzato dalla circostanza per cui i contribuenti hanno assoggettato a tassazione gli atti di dotazione di beni in *trust* facendo **legittimo affidamento** sulle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. Ciò posto, ci si chiede se sia possibile far decorrere il termine per presentare istanza di rimborso dalla data di pubblicazione della circolare o dal momento in cui sorge il presupposto impositivo della “tassazione in uscita”. In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisse se, in queste ipotesi, la tassazione “in uscita” rappresenta il momento di consolidamento definitivo del rapporto d'imposta, anticipato in via provvisoria dalla tassazione “in entrata”.

Ad avviso di STEP Italy, a supporto di tale conclusione, si possono richiamare i principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza dei termini di rimborso dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo, oppure che sia quantificato successivamente in via definitiva nell'*an* e nel *quantum*<sup>6</sup>.

STEP Italy ritiene peraltro opportuno che l'Agenzia chiarisca chi sia il soggetto legittimato ad avanzare istanza di rimborso, specificando, dunque, se tale soggetto coincida con chi ha versato l'imposta e, quindi, a seconda dei casi, con il disponente o il *trustee* che ha pagato le imposte attingendo dai fondi segregati in *trust*.

---

<sup>5</sup> Cfr. Cass., SS.UU., 16 giugno 2014, n. 13676.

<sup>6</sup> Cass., sez. trib., 20 luglio 2016, n. 14868; Cass., sez. trib., 12 marzo 2014, n. 5653; Cass., sez. trib., 26 maggio 2008, n. 13478; Cass., sez. trib., 20 febbraio 2006; Cass., sez. trib., 10 gennaio 2004, n. 198.

### 8.3. Franchigie erose

STEP Italy ritiene che andrebbe altresì chiarita la sorte delle franchigie erose in applicazione del precedente orientamento interpretativo dell'Amministrazione finanziaria, specificando – in particolare – se **le menzionate franchigie possano considerarsi ricostituite** automaticamente in ragione del nuovo orientamento ora espresso con lo Schema di Circolare o, piuttosto, dovranno essere ricostituite tramite la presentazione di un'apposita istanza o di una dichiarazione degli interessati.

### 8.4. Dotazioni che hanno usufruito dell'agevolazione cd. patto di famiglia e *trust* cessati

Da chiarire, inoltre, saranno le situazioni in cui la dotazione di un *trust* abbia già passato il vaglio del tassatore “in entrata”, ma non abbia dato luogo a tassazione alcuna e, ciò, grazie all'applicazione dell'agevolazione prevista, ad esempio, per i patti di famiglia, di cui all'**articolo 3, comma 4-ter, del TUS**. Secondo quanto previsto dallo Schema di Circolare (cfr. pagina 28), infatti, l'applicazione delle agevolazioni dovrebbe essere valutata “in uscita”. Questo aspetto, di grande rilevanza pratica, andrebbe affrontato dall'Agenzia delle Entrate auspicabilmente nel senso di **chiarire che le peculiarità dell'agevolazione in esame richiedono la stabilizzazione degli effetti fiscali già realizzati “in entrata”**. In tal senso occorrerà, dunque, valorizzare le peculiarità dell'agevolazione in discorso e l'affidamento riposto da chi abbia compiuto siffatte operazioni sulla base dei provvedimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate<sup>7</sup>.

### 8.5. Imposte ipotecarie e catastali

Come sopra evidenziato con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, occorrerà – *mutatis mutandis* – che l'Agenzia fornisca nella versione definitiva della circolare chiarimenti in merito a tutte quelle situazioni in cui le imposte ipotecarie e catastali siano già state versate “in entrata”.

<sup>7</sup> Cfr., Ris. 23 aprile 2009, n. 110/E; Circ. 29 maggio 2013, n. 18/E.

## 9. NUOVA PRASSI AMMINISTRATIVA: TASSAZIONE “IN USCITA” QUALE CRITERIO UNIVERSALE PER I *TRUST* LIBERALI? (PARAGRAFI 3.3 E 3.3.1 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

Come già osservato, nello Schema di Circolare, l’Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell’orientamento consolidato della Cassazione, ha ritenuto di applicare il criterio della tassazione “in uscita”, quale criterio universale di tassazione dei *trust* con finalità liberale. Nello Schema di Circolare, quello “in uscita”, è l’unico criterio di tassazione che viene espresso.

Ad avviso di STEP Italy, tuttavia, occorre sottolineare come la tassazione “in uscita” sia stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento ai casi specifici su cui è stata chiamata a giudicare. Non è possibile, in altre parole, poterne derivare un criterio universale di tassazione, sempre e comunque applicabile. Questa considerazione, quindi, porta a interrogarsi sull’applicazione della tassazione “in uscita” nei casi di seguito meglio specificati.

### 9.1. *Trust di scopo*

Nello Schema di Circolare, a pagina 27, si legge che “[g]li atti con cui vengono attribuiti ovvero devoluti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni”. Tuttavia, facendo riferimento alle possibili finalità di un *trust*, e segnatamente ai *trust* di scopo, può accadere che l’atto istitutivo non designi affatto uno o più beneficiari, né preveda che alcun beneficiario sia successivamente individuato e che, piuttosto, il compito affidato al *trustee* si esaurisca in sé stesso, oppure vada a vantaggio di una generalità di soggetti, senza attribuire loro alcun diritto verso il *trustee*.

**Ad avviso di STEP Italy, con riferimento ai *trust* di scopo, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate valutasse che in tali ipotesi non si integra il presupposto impositivo del tributo successorio-donativo, stante l’assenza di un “arricchimento” di un soggetto passivo di imposta. In questi casi, infatti, non è dato riscontrare un’attribuzione “in uscita” in favore di uno o più beneficiari.**

## 9.2. Dotazioni al *trust* tramite atti *mortis causa*

Come noto, la dotazione di un *trust* può avere fonte in un atto di autonomia privata *inter vivos*, così come a causa di morte. STEP Italy suggerisce che venga chiarito anche con riferimento a quest'ultima ipotesi se sia comunque applicabile il criterio di tassazione “in uscita”, ovvero, piuttosto, se, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in tal caso possa essere assoggetta a tassazione l’attribuzione del bene al *trustee* quale erede o legatario. A tal proposito occorre osservare che, come noto, l’articolo 5 del TUS individua quali soggetti passivi del tributo gli eredi e i legatari, ma vi possono essere casi in cui la segregazione dei beni in *trust* – in applicazione del recente orientamento della Corte di Cassazione e dello stesso Schema di Circolare – non realizza un trasferimento di ricchezza stabile autonomamente assoggettabile a imposizione. **La “tassazione in entrata”, pertanto, non appare compatibile con l’orientamento giurisprudenziale che lo Schema di Circolare.**

## 9.3. Beneficiari con diritti attuali sul patrimonio vincolato in *trust*

STEP Italy suggerisce, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti anche con riguardo a quei *trust* in cui i beneficiari siano titolari di posizioni quesite con diritti attuali sul fondo in *trust*. In questi casi, è rimessa alla discrezionalità dei beneficiari la possibilità di richiedere al *trustee* di attribuire loro i beni segregati in *trust*, senza l’obbligo da parte degli stessi di attendere il termine finale di durata del *trust*

Con riferimento a casi come quello sopra descritto, **è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate chiarisca se l’attualità dei diritti dei beneficiari sui beni vincolati sia idonea ad integrare in capo ai medesimi un arricchimento effettivo** e suscettibile di essere assoggettato da subito all’imposta sulle successioni e donazioni, senza dover attendere la materiale distribuzione dei beni vincolati nei loro confronti.

## 10. IL REGIME DELLE ATTRIBUZIONI DI PATRIMONIO AI FINI DEL TRIBUTATO DONATIVO (PARAGRAFO 3.3.2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

A pagina 33 lo Schema di Circolare afferma che il criterio di cui all’articolo 45, comma 4-*quater* del TUIR dovrà essere utilizzato al fine di distinguere la componente di patrimonio da quelle di reddito nell’ambito delle attribuzioni di beni vincolati ai beneficiari. Premesso che

la norma citata non è direttamente applicabile nel comparto impositivo che qui interessa, **STEP Italy evidenzia che un criterio per distinguere la componente di patrimonio da quella di reddito debba essere necessariamente individuato per tutti i *trust*, in via generale, non per solo quelli che lo Schema di Circolare chiama “*Trust non residenti*”.**

#### 11. TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (PARAGRAFO 3.3.2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

Come noto, ai sensi dell’articolo 2 del TUS, per la determinazione dei presupposti territoriali dell’imposta, si fa riferimento al concetto di residenza del soggetto che compie una liberalità. Nello Schema di Circolare, **il tema della territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni riferita ai *trust* non è affrontato**. In particolare, il paragrafo 3.3.2 si intitola “*Trust non residenti*”, agganciando il concetto di residenza al *trust*, invece che, più propriamente, al disponente o degli apportatori di beni in *trust*.

Come noto, ai fini della territorialità del tributo successorio-donativo, occorre valutare la residenza del disponente, STEP Italy ritiene opportuno che l’Agenzia delle Entrate precisi quando vada determinata la residenza ai fini della tassazione.

Secondo STEP Italy è opportuno anzitutto chiarire se la residenza del disponente (con tale espressione intendendo sia i *settlor* propriamente detti che gli *economic settlor*) vada determinata al momento dell’atto istitutivo o di quello dispositivo, ovvero con riferimento alla data del compimento dell’attribuzione dei beni vincolati ai beneficiari.

Ancora, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse assumere come criterio applicativo quello della **residenza al momento delle attribuzioni ai beneficiari**, andrebbe chiarito come operare in situazioni quali quella in cui:

- (i) il disponente abbia trasferito la propria residenza all’estero rispetto al momento dell’istituzione o dotazione del *trust*;
- (ii) al momento di attribuzione dei beni ai beneficiari il disponente sia deceduto. In tal caso occorrerà chiarire quale residenza assumere come rilevante (l’ultima avuta in vita?);



(iii) il *trust* abbia due o più disponenti o apportatori, residenti in Paesi tra loro diversi, e il *trustee* abbia compiuto una gestione dinamica del fondo in *trust*, al punto che i beni attribuiti ai beneficiari non sono più riconducibili a quelli della dotazione originaria. Viceversa, ove si guardasse alla **residenza al momento di istituzione o dotazione del *trust*** si renderebbe opportuno chiarire che eventuali successive variazioni di residenza rispetto a quella originaria dovrebbero ritenersi irrilevanti.

## 12. MONITORAGGIO DEI *TRUST* (PARAGRAFO 4.1. DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

Al paragrafo 4.1, lo Schema di Circolare nell'affrontare la tematica relativa agli obblighi di monitoraggio del *trust*, sembra aver introdotto, *incidenter tantum*, un doppio binario in relazione agli obblighi di monitoraggio incombenti in capo ai beneficiari di *trust opachi*: uno riservato ai beneficiari di *trust opachi* residenti e uno riservato ai beneficiari di *trust opachi* non residenti. Infatti, salvo considerare il riferimento ai soli *trust trasparenti* contenuto nel secondo periodo del paragrafo ora in commento<sup>8</sup> come un refuso, **la consecutio dei passaggi del paragrafo in commento sembra affermare che gli obblighi di monitoraggio relativi ai *trust opachi* residenti sono in ogni caso assolti dal *trust* stesso, con conseguente esclusione da tale obbligo i beneficiari residenti.**

STEP Italy, si auspica che sia questa la corretta interpretazione del pensiero dell'Agenzia delle Entrate, e, in ragione della rilevanza pratica del principio, suggerisce che nella circolare che verrà licenziata in esito alla presente consultazione pubblica detto principio venga espresso in maniera esplicita.

---

<sup>8</sup> Nel testo ci si riferisce al seguente passaggio dello Schema di Circolare “[i] *trust* (*“trasparenti” e “opachi”*) residenti in Italia e non fittiziamente interposti, sono, in linea di principio, tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti. In particolare, il *trust trasparente* residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti. Va da sé che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW” (sottolineatura aggiunta).

### 13. MONITORAGGIO DEI BENEFICIARI DI *TRUST* OPACHI (PARAGRAFO 4.2. DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

**13.1.** Preliminarmente appare opportuno osservare che la disciplina sul monitoraggio fiscale di cui al Decreto Legge, 28 giugno 1990, n. 167 (di seguito “**D.L. 167/1990**”) è stata oggetto di modifica a opera del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito, “**D.Lgs. 90/2017**”), che ha recepito nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio (di seguito, “**IV Direttiva antiriciclaggio**”) emendando altresì la disciplina antiriciclaggio di cui del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, “**D.Lgs. 231/2007**”).

Il quadro normativo risultante dalla novella legislativa, con specifico riferimento ai *trust*, ha posto sin da subito il **dubbio interpretativo** derivante dal mancato richiamo, da parte dell’articolo 4 del D.L. 167/1990, dell’articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 contenente la definizione di titolare effettivo rilevante ai fini antiriciclaggio in relazione ai *trust*.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019 (di seguito, la “**Risoluzione 53/E**”) e la risposta ad istanza di interpello n. 506 del 30 ottobre 2020 (di seguito, la “**Risposta 506**”) – ha chiarito che **il rinvio fatto dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale alla legge antiriciclaggio non deve essere inteso in senso letterale** e che occorre adattare la nozione di titolare effettivo, di cui alla disciplina antiriciclaggio, alla finalità, propria delle norme sul monitoraggio fiscale, di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.

Ai fini del monitoraggio fiscale, dunque, secondo i provvedimenti di prassi in analisi (richiamati anche dallo Schema di Circolare in commento), è necessaria la sussistenza di: “[u]na relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione”. Sulla base di queste premesse l’Amministrazione finanziaria ha condivisibilmente ritenuto che né il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di una fondazione, né e il *protector* di un *trust* residente all’estero hanno obblighi di monitoraggio in Italia con riferimento alle attività estere di proprietà dei menzionati enti in quanto tali soggetti sono titolari di poteri dispositivi in esecuzione di un mandato ovvero in esecuzione del regolamento del *trust* o delle norme di legge e non esercitano detti poteri nel proprio interesse.

Fino alla pubblicazione dello Schema di Circolare, in applicazione dei principi espressi dall’Agenzia delle Entrate, dunque, a tutti gli operatori è sembrato legittimo concludere che

i criteri cardine per l'identificazione dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, anche a seguito della novella legislativa, dovessero continuare a essere il **controllo e la proprietà diretta o indiretta degli asset del trust** e che l'unica conseguenza della novella normativa fosse rappresentata dalla **scomparsa delle soglie di partecipazione al trust** che in passato guidavano l'identificazione dei titolari effettivi di tali entità ai fini degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

**13.2.** Nonostante quanto sopra e nonostante i provvedimenti di prassi precedentemente citati siano stati interamente ripresi dallo Schema di Circolare, quest'ultimo afferma che “[c]on riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, secondo l'attuale disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall'atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi” (cit. pag. 41). Da quanto sopra e da altri passaggi dello Schema di Circolare<sup>9</sup>, secondo l'Agenzia delle Entrate, per identificare i titolari effettivi dei trust occorre far riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007, espressamente riservato – però – all'identificazione dei titolari effettivi delle persone giuridiche private disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato.

Ebbene, **STEP Italy ritiene che non sia possibile applicare estensivamente il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 ai trust, poiché nella disciplina antiriciclaggio la definizione di titolare effettivo di trust è posta dall'articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007, ossia da una disposizione volutamente non richiamata dal novellato articolo 4 del D.Lgs. 167/1990.** Peraltro, la posizione espressa dallo Schema di Circolare rappresenterebbe un *reinvirement* della Agenzia delle Entrate – non giustificato dal testo normativo – rispetto alla posizione da essa espressa con **la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013**, ove era stato chiarito i beneficiari di trust ai fini del monitoraggio fiscale potessero qualificarsi come “titolari effettivi” solo nell'ipotesi di trust trasparenti.

In conclusione, **STEP Italy, rifacendosi al proprio position paper qui allegato, ritiene che un'interpretazione sistematica del quadro normativo analizzato porti a concludere che,**

---

<sup>9</sup> Si veda, ad esempio quanto si legge a pagina 41 dello Schema di Circolare, ossia che “la nuova definizione di titolare effettivo non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica, in quanto, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007 considera titolari effettivi, “cumulativamente” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «individuati o facilmente individuabili»”.

**in presenza di trust, gli obblighi di monitoraggio debbano essere limitati alle persone fisiche cui, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, "[è] attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo"**. Aderendo a tale interpretazione, l'Amministrazione finanziaria vedrebbe comunque tutelato il proprio interesse alla ricezione delle numerose informazioni da indicare nel quadro RW, ma solo con riferimento ai soggetti cui sia effettivamente ascrivibile il controllo ovvero il "possesso" (inteso in senso economico) degli *asset* detenuti all'estero per il tramite di *trust*, senza, dunque, oberare una platea eccessivamente vasta di soggetti con onerosi adempimenti dichiarativi ed evitando, altresì, la ricezione di informazioni che, anziché agevolare l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria, potrebbero renderla più farraginosa.

Ove la posizione attualmente espressa nello Schema di Circolare ora in commento dovesse essere confermata, peraltro, la sua applicazione pratica potrebbe portare a conseguenze paradossali. Si ipotizzi, per assurdo, all'obbligo dichiarativo incombente in capo a una persona fisica residente in Italia che, insieme a decine di altre personalità che si siano distinte per meriti particolari nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di tutto il mondo, fosse indicato quale potenziale beneficiario di un *trust* istituito da un filantropo che abbia segregato parte della propria fortuna a beneficio di questi soggetti. Stando all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, essi, ove fiscalmente residenti in Italia, sarebbero tenuti alla compilazione del quadro RW delle proprie dichiarazioni dei redditi (*sic!*) anche se il *trust* fosse meramente discrezionale e/o tali personalità non fossero a conoscenza del loro *status* di beneficiario e/o non fossero state mai poste in essere a loro favore distribuzioni.

**13.3.** In aggiunta alle considerazioni suesposte, è opportuno rilevare che la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nello Schema di Circolare non appare coerente con le **disposizioni dettate a livello internazionale in materia di CRS** (*Common Reporting Standard*).

Come noto, il CRS ha l'obiettivo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di quanti, direttamente o indirettamente, investono all'estero, offrendo un ampio contributo informativo – messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate – anche con riferimento ai *trust*.

Dal punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione dei CRS è molto ampio. Tuttavia, con riferimento alla categoria dei beneficiari, nell'ipotesi di *trust*, qualificabile come Istituzione Finanziaria, con beneficiari discrezionali, il CRS prevede che detta qualifica rilevi solo per le comunicazioni relative all'anno solare (o altro adeguato periodo di rendicontazione) in cui la

distribuzione viene effettuata o è effettuabile<sup>10</sup>. In altri termini, gli obblighi di comunicazione ai fini del CRS riguardano solo i “*beneficiari obbligatori*”, ossia i beneficiari che hanno il diritto di ricevere dal *trust* (direttamente o indirettamente) una “*distribuzione obbligatoria*”; i “*beneficiari discrezionali*” (*discretionary beneficiaries*), al contrario, sono titolari della mera aspettativa di ottenere (direttamente o indirettamente) una distribuzione a discrezione del *trustee*. La loro posizione rileva ai fini degli obblighi di comunicazione CRS se e quando il *trustee* deciderà di effettuare una distribuzione in loro favore.

È evidente, dunque, che a livello internazionale non si è ritenuto necessario imporre l’obbligo di comunicazione ai fini CRS ai beneficiari “discrezionali”, atteso che tali informazioni non rilevano tenuto conto delle finalità della normativa.

**13.4.** Ove l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere (erroneamente ad avviso di STEP Italy) di confermare la posizione espressa nello Schema di Circolare, si ritiene doveroso venga almeno chiarito quale sia la **quota di “partecipazione al patrimonio” ascrivibile ai beneficiari di trust opachi.**

STEP Italy, valorizzando la circostanza per cui i beneficiari di *trust* opachi vantano mere aspettative rispetto al *trust fund* (disattendibili dal *trustee*), riterrebbe che la soluzione preferibile possa essere quella di **limitare l’obbligo di monitoraggio in capo a detti soggetti alla mera segnalazione della propria posizione beneficiaria senza però alcuna valorizzazione della stessa in dichiarazione.** In tal modo, l’Agenzia delle Entrate vedrebbe comunque garantito il proprio interesse a conoscere le posizioni dei contribuenti e questi ultimi non verrebbero gravati di obblighi di difficile adempimento (in relazione ai quali spesso, si trovano impossibilitati a ricevere le informazioni a tal fine necessarie).

Infine, STEP Italy, sempre nell’ipotesi in cui dovesse essere confermata la posizione interpretativa qui in commento, suggerisce che l’Agenzia delle Entrate valuti la possibilità di consentire ai beneficiari di essere esonerati dagli obblighi di monitoraggio in caso di

<sup>10</sup> La definizione di “Quota nel capitale di rischio” (Equity Interest) contenuta nel Decreto CRS, invero, dispone che “*nel caso di un trust che costituisce un’istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. In quest’ultimo caso, la qualifica di beneficiario di un trust è presa in considerazione per le comunicazioni relative all’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile*”. Cfr. Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

sottoscrizione di un mandato fiduciario senza intestazione con una società fiduciaria residente avente ad oggetto la loro peculiare posizione giuridica.

#### 14. CAUSE DI NON PUNIBILITÀ E SOGGETTI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO (PARAGRAFO 4.2. DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE)

14.1. Lo Schema di Circolare, nonostante la posizione espressa in relazione agli obblighi di monitoraggio asseritamente incombenti in capo ai beneficiari residenti di *trust* opachi non residenti, fornisce alcuni chiarimenti che vengono accolti con estremo favore dell'Associazione. Ci si riferisce, in particolare, a quanto si legge, a pagina 41 dello Schema di Circolare, secondo cui “[c]he qualora il beneficiario residente di un *trust* opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del *trust*”. Con tale passaggio, l’Agenzia delle Entrate – sostanzialmente – sembra confermare che i contribuenti “ignari” della propria posizione di beneficiari di un *trust* non possano essere sanzionati per la mancata compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. **Pur accogliendo con estremo favore detto chiarimento, STEP Italy suggerisce che vengano fornite esemplificazioni di fattispecie da cui si potrebbe desumere la mancata conoscenza da parte dei contribuenti della propria posizione beneficiaria.**

14.2. STEP Italy accoglie con favore anche quanto si legge a pagina 42 dello Schema di Circolare, ove vengono esclusi dagli obblighi di monitoraggio i beneficiari “*titolari di interessi successivi*”; tuttavia ritiene che la menzionata causa di esclusione non debba trovare applicazione solo nella circoscritta ipotesi contemplata dallo Schema di Circolare, ossia solo ove “[n]on sussistano clausole statutarie o altri atti del *trust* tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “*titolari di interessi antecedenti*””. STEP Italy, infatti, ritiene che **dovrebbero essere considerati esclusi dagli obblighi di monitoraggio anche quei soggetti legittimati a ricevere distribuzioni dal *trust*, ma solo in specifiche situazioni (e.g., in casi malattia).**

#### 15. PERIODO TRANSITORIO E IMPIANTO SANZIONATORIO (PARAGRAFO 4)

15.1. Lo Schema di Circolare, nonostante siano trascorsi quattro periodi di imposta dalla data di entrata in vigore delle modifiche normative poste dal D.Lgs. 90/2017, omette di esprimere considerazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile a quanti – legittimamente, stante

l'evidente situazione di incertezza interpretativa – non avessero ottemperato agli obblighi di monitoraggio così come interpretati dallo Schema di Circolare (ci si riferisce in particolare ai beneficiari residenti di *trust* opachi).

Ebbene, ove l'Agenzia delle Entrate non dovesse ritenere di accogliere le osservazioni qui presentate si ritiene che andrebbe doverosamente chiarito che, con riferimento ai periodi di imposti antecedenti la pubblicazione della circolare, l'eventuale l'omessa compilazione del quadro RW da parte dei beneficiari residenti di *trust* opachi non sia sanzionabile ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e dell'articolo 10, comma 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ossia in ragione della "*obiettiva incertezza della normativa tributaria*".

**15.2.** In relazione ai periodi di imposta futuri, invece, dovrebbe essere quantomeno valutata la possibilità di chiarire in circolare l'applicabilità dell'articolo 7, comma 4 del Decreto Legislativo, 18 dicembre 1997, n. 472 (che consente una riduzione delle sanzioni fino al 50%) poiché l'applicazione delle sanzioni piene (che Step Italy, per quanto sopra rilevato, riterrebbe illegittime), soprattutto quando la violazione compiuta dal contribuente consti nella omissione di informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, risulta evidentemente sproporzionata rispetto alla *ratio* della disciplina sul monitoraggio fiscale.

\* \* \*

Si ringrazia per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti,

STEP Italy

---

**ALLEGATO 1**  
***TRUST E OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE***  
***POSITION PAPER***  
**STEP ITALY**  
***12 febbraio 2019***

---



**TRUST E OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE**  
**POSITION PAPER**  
**STEP ITALY**

---

**INDICE**

<b>ABSTRACT</b> .....	3
<b>POSITION PAPER</b> .....	6
1. Premessa.....	6
2. La questione interpretativa posta dai novellati obblighi di monitoraggio fiscale .....	7
3. La posizione di STEP Italy.....	10
4. Conclusioni.....	14
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	16
Articolo 4, comma 1, del D.L. 167/90 – <i>Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività</i> .....	16
Articolo 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. 231/2007 - <i>Definizioni</i> .....	16
Articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 - <i>Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche</i> .....	16
Articolo 22 del D.Lgs. 231/2007 – <i>Obblighi del cliente</i> .....	17

\* \* \*

## *ABSTRACT*

### **1. Premessa**

Il presente *position paper* ha la finalità di esprimere l'opinione condivisa di STEP Italy in merito alle conseguenze, ai fini del monitoraggio fiscale, della nuova definizione di titolare effettivo in relazione alla specifica ipotesi di *trust* che detengono patrimoni all'estero che vedono coinvolte, a vario titolo, persone fisiche residenti in Italia.

### **2. La questione interpretativa posta dai novellati obblighi di monitoraggio fiscale**

L'attuale quadro normativo di riferimento solleva un dubbio interpretativo circa la valenza da attribuire al mancato richiamo, da parte dell'articolo 4 del D.L. 167/1990, all'articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 contenente la definizione di titolare effettivo rilevante ai fini antiriciclaggio in relazione ai *trust*<sup>1</sup>.

In particolare, l'articolo 4 del D.L. 167/1990, nel definire il concetto di titolare effettivo rilevante ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, fa espresso riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 i quali non contengono una definizione specifica di titolare effettivo con riferimento ai *trust*, definizione che, invece, è contenuta nel distinto articolo 22, comma 5. Tuttavia, gli articoli 1 e 20 del D.Lgs. 231/2007, richiamati dall'articolo 4 del D.L. 167/1990, pur non contendo una definizione di titolare effettivo specifica con riferimento ai *trust*, delineano i criteri cardine per l'individuazione dei titolari effettivi, ossia la proprietà e il controllo diretto o indiretto dell'ente.

### **3. La posizione interpretativa sostenuta da STEP Italy**

STEP Italy, con riferimento all'operatività dei *trust*, ritiene che (i) i criteri cardine per l'identificazione dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, anche a seguito della novella legislativa, continuino a essere il controllo e la proprietà diretta o indiretta del *trust* e, conseguentemente, che (ii) non tutti i soggetti elencati dall'articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 siano da considerarsi automaticamente sottoposti a detti obblighi.

---

<sup>1</sup> I testi integrali delle disposizioni rilevanti ai fini del *position paper* sono riportati nella Appendice normativa in calce al presente *position paper*.

Le principali motivazioni sono le seguenti:

- (i) ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, le disposizioni del D.Lgs. 231/2007 richiamate dall'articolo 4 del D.L. 167/1990 (*i.e.* l'articolo 1, comma 2, lettera pp), e l'articolo 20) non necessitano di essere integrate da quanto disposto dal citato articolo 22, comma 5, in quanto esse, pur non fornendo una specifica definizione di titolare effettivo in relazione ai *trust*, pongono i principi generali sufficienti all'individuazione dei soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio (*i.e.* il controllo e la proprietà diretta o indiretta dell'ente);
- (ii) il mancato richiamo da parte dell'articolo 4 del D.L. 167/1990 all'articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, è dimostrazione della chiara scelta legislativa di non sovrapporre interamente due discipline (*i.e.* quella in materia di obblighi di monitoraggio e quella in materia di antiriciclaggio) che perseguono scopi distinti. La perfetta sovrapposizione delle due discipline, infatti, darebbe luogo, con tutta evidenza, a risultati asistematici e irragionevoli. A titolo esemplificativo, si segnalano le principali criticità applicative cui la diversa tesi qui criticata porterebbe in relazione: (a) alla posizione del disponente; (b) alla posizione delle classi di beneficiari e ai beneficiari non individuati (o discrezionali); (c) alla posizione del *trustee* e (d) alla posizione del guardiano;
- (iii) l'interpretazione estensiva della nuova disciplina in materia di obblighi di monitoraggio fiscale, inoltre, si porrebbe in aperto contrasto (in maniera ancor più evidente di quanto comunque accadrebbe ove si ritenesse valida la tesi qui sostenuta) con il principio di libera circolazione dei capitali posto dall'articolo 63 del TFUE.

#### 4. Conclusioni

In sintesi, si ritiene che un'interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento porti a concludere che, in presenza di *trust*, gli obblighi di monitoraggio non possano essere estesi automaticamente a tutti i soggetti elencati dall'articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007, ma, viceversa, debbano essere limitati alle persone fisiche cui, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, «[...] è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo». Aderendo a tale interpretazione, l'Amministrazione finanziaria vedrebbe comunque tutelato il proprio interesse alla ricezione delle numerose informazioni da indicare nel quadro RW ma solo

con riferimento ai soggetti cui è effettivamente ascrivibile il controllo ovvero il “possesso” (inteso in senso economico) degli *asset* detenuti all'estero per il tramite di *trust*<sup>2</sup>, senza, dunque, oberare una platea eccessivamente vasta di soggetti con onerosi adempimenti dichiarativi ed evitando, altresì, la ricezione di informazioni che, anziché agevolare l'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria, potrebbero renderla più farraginosa.

\* \* \*

---

<sup>2</sup> Secondo questa interpretazione, dunque, gli obblighi di monitoraggio incomberebbero solo su determinati soggetti quali, ad esempio, i beneficiari individuati di *trust* considerati fiscalmente trasparenti dall'Amministrazione finanziaria italiana, cioè *trust* il cui reddito o patrimonio è direttamente riferibile a beneficiari individuati, ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione degli stessi (che dovranno indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore complessivo delle attività estere a loro riconducibili e la percentuale di patrimonio a essi riconducibile) o i beneficiari di *trust* interposti (che dovranno indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi la porzione di patrimonio cui hanno diritto). Per contro, dunque, tali obblighi non graverebbero, ad esempio, sui beneficiari residenti di *trust* discrezionali e irrevocabili, né in capo a soggetti che non “controllano” il *trust* quali, ad esempio, i *protector*.

## *POSITION PAPER*

### **1. PREMESSA**

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 («*Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*») (di seguito, «**D.L. 167/1990**»), le persone fisiche residenti, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, «**TUIR**») sono tenuti a indicare nel «quadro RW» della propria dichiarazione dei redditi gli «*investimenti all'estero ovvero (n.d.r. le) attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia*» (c.d. obblighi di monitoraggio fiscale)<sup>3</sup>. Tali obblighi sorgono qualora gli investimenti o le attività di natura finanziaria (i) siano detenuti direttamente dal soggetto residente ovvero (ii) quando quest'ultimo, pur non essendo possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ne sia il titolare effettivo ai sensi della disciplina antiriciclaggio di cui del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, «**D.Lgs. 231/2007**»).

Come noto, le due fonti normative appena citate (i.e. il D.L. 167/1990 e il D.Lgs. 231/2007) sono state recentemente oggetto di modifica a opera del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito, «**D.Lgs. 90/2017**»), che ha recepito nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (di seguito, «**IV Direttiva antiriciclaggio**»).

Scopo del presente contributo è esprimere l'opinione condivisa di STEP Italy in merito alle conseguenze della nuova definizione di titolare effettivo, rilevante ai fini del monitoraggio fiscale, in relazione alla specifica ipotesi di *trust* che detengono patrimoni all'estero che vedono coinvolte, a vario titolo, persone fisiche residenti in Italia.

---

<sup>3</sup> Cfr. *ex multis* Circ. 10 ottobre 2009, n. 43/E; Circ. 4 dicembre 2001, n. 99/E; Circ. 13 settembre 2010, n. 45/E.

## 2. LA QUESTIONE INTERPRETATIVA POSTA DAI NOVELLATI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

Antecedentemente alla richiamata novella normativa, il primo comma dell'articolo 4 del D.L. 167/1990, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (di seguito, la “**Legge 97/2013**”), estendeva gli obblighi di monitoraggio fiscale, oltre che ai detentori diretti di attività estere o investimenti all'estero, ai «*titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u) e dell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*»<sup>4 5</sup>. In particolare, l'articolo 2 dell'Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 disponeva che per titolare effettivo dovessero intendersi: «*1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale*

---

<sup>4</sup> La disciplina sul monitoraggio fiscale venne introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988, che prevedeva la liberalizzazione valutaria all'interno della Comunità Economica Europea, obbligando gli Stati Membri a sopprimere entro il 1° luglio 1990 «*le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati fra persone residenti in tali Stati*». La normativa in materia di monitoraggio fiscale è stata dunque introdotta con il fine di introdurre nel nostro ordinamento (nel rispetto dei principi in materia di movimenti di capitali) un sistema di controlli volto a consentire agli Stati membri dell'allora Comunità Economica Europea di assoggettare a tassazione e “monitorare” anche i redditi di fonte estera prodotti dai propri residenti.

Antecedentemente alle modifiche apportate dalla Legge 97/2013, si tendeva ad escludere – salvo specifici casi – che il beneficiario di un *trust* fosse tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione ai beni detenuti in *trust*.

La Legge 97/2013 ha modificato il sopra citato articolo 4 del D.L. 167/1990 e – pur confermando la disciplina generale – ha esteso, a partire dal periodo d'imposta 2013, gli obblighi di monitoraggio fiscale anche ai soggetti che, pur non detenendo attività estere né direttamente né per il tramite di interposta persona, ne risultino i “*titolari effettivi*” in base alla definizione allora prevista ai fini antiriciclaggio dall'articolo 1, comma 2, lettera (u) e dall'articolo 2 dell'Allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007. La Legge 97/2013 ebbe l'effetto di rafforzare «*[...] la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che ne possono essere considerati i “titolari effettivi”*» (cit. Circ., 23 dicembre 2013, n. 38/E).

<sup>5</sup> Appare opportuno osservare, inoltre, che le modifiche introdotte dalla Legge 97/2013 si resero necessarie all'indomani di un procedimento di pre-contenzioso avviato dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (EU PILOT 1711/11/TAXU), con il quale erano state chieste le ragioni di interesse generale che giustificassero l'obbligo di compilazione del quadro RW, considerando la presenza di strumenti meno gravosi per i contribuenti (scambio di informazioni e assistenza reciproca in materia fiscale da parte degli Stati membri), che avrebbero comunque determinato per l'Amministrazione finanziaria l'ottenimento delle stesse informazioni ivi contenute.

*è istituita o agisce l'entità giuridica;<sup>6</sup> 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica».*

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, invece, l'articolo 4 del D.L. 167/1990 dispone che sono tenuti agli obblighi dichiarativi oggetto di analisi, oltre che ai detentori diretti di attività estere o investimenti all'estero, anche i «*titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni*»<sup>7</sup>.

Il richiamato articolo 1, comma 2 lettera pp) del novellato D.L. 167/1990 qualifica come titolare effettivo «*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*», mentre l'articolo 20 del medesimo testo normativo definisce il titolare effettivo come «*la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo*» (comma 1) specificando, poi, tale definizione in relazione alle società di capitali (comma 2) e alle persone giuridiche private di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato titolari di personalità giuridica (comma 5)<sup>8</sup>.

Le disposizioni richiamate dall'articolo 4 del D.L. 167/1990 non specificano il concetto di titolare effettivo con riferimento ai *trust* come invece accadeva in passato, nonostante all'interno del novellato D.Lgs. 231/2007 figuri l'articolo 22, comma 5 (rubricato «*Obblighi del cliente*») che pone, ai fini antiriciclaggio, la definizione di titolare effettivo con riferimento ai *trust*. Ai sensi dell'articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007, infatti, «*[i] fiduciari di trust espressi (n.d.r. i trustee) ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del*

---

<sup>6</sup> L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, con riferimento ai *trust*, il criterio di cui al secondo punto della lettera b) dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 non può considerarsi pertinente alla disciplina posta dal D.Lgs. 167/1990.

<sup>7</sup> Il nuovo testo dell'articolo 4 del D.L. 167/1990 è stato introdotto dall'articolo 8, comma 7, lett. e), del D.L. 90/2017.

<sup>8</sup> Le disposizioni richiamate dall'articolo 4 del D.L. 167/1990 sono rispettivamente rubricate «*Definizioni*» e «*Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche*».

*guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi [...]».*

In ragione del mancato richiamo da parte della disciplina sugli obblighi di monitoraggio alla definizione di titolare effettivo dei *trust* rilevante ai fini della disciplina antiriciclaggio, l'articolo 4 del D.L. 167/1990, almeno in linea teorica, si presta a una duplice lettura.

Secondo una prima lettura (che si ritiene corretta), il richiamo esplicito all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 e il mancato richiamo all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo portano a ritenere che gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4 del D.L. 167/1990, per quanto interessa in questa sede, siano oggi da intendersi come limitati ai beni detenuti all'estero per il tramite di *trust* di cui se ne detiene il controllo o la proprietà diretta e indiretta ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 231/2007. In altri termini, secondo questa lettura, la conseguenza derivante dalle normative introdotte dal D.Lgs. 90/2017 sarebbe quella di aver eliminato le soglie di partecipazione al *trust* che in passato guidavano l'identificazione dei titolari effettivi di tali entità ai fini degli obblighi sul monitoraggio fiscale<sup>9</sup> e di dare, conseguentemente, esclusiva enfasi al criterio della proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero al suo controllo.

Una seconda lettura, svincolata dal tenore letterale dell'articolo 4 del D.L. 167/1990, si baserebbe, invece, sull'esistenza, all'interno del D.Lgs. 231/2007, dell'articolo 22, comma 5, (che, come già osservato, non è richiamato dal citato articolo 4) e, conseguentemente, estenderebbe gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo a tutti i soggetti ivi elencati, ossia i fondatori (disponenti), i fiduciari (*trustee*), i guardiani (*protector*) ovvero ogni altra persona che esercita il controllo sul *trust* e, dunque, anche in capo a soggetti che, per le caratteristiche dello specifico *trust*, potrebbero essere privi di poteri di controllo su di esso ovvero non esserne "proprietari"<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Si vedano l'articolo 2 dell'Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 e il Provvedimento direttoriale attuativo delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale del 18 dicembre 2013, prot. 2013/151663.

<sup>10</sup> La necessità di fare chiarezza sulla questione interpretativa oggetto del presente *position paper* risulta ulteriormente confermata da quanto si legge nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2018 (Modello Redditi 2019) ove l'Amministrazione finanziaria si è limitata ad affermare che «sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo



### 3. LA POSIZIONE DI STEP ITALY

STEP Italy, con riferimento all'operatività dei *trust*, ritiene che (i) i criteri cardine per l'identificazione dei soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, anche a seguito della novella legislativa, continuino a essere il controllo e la proprietà diretta o indiretta del *trust* e, conseguentemente, che (ii) non tutti i soggetti elencati dall'articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007 siano da considerarsi automaticamente sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione al patrimonio detenuto all'estero da un *trust* e che, dunque, il citato articolo non possa essere considerato come identificativo dei soggetti sui quali incombe *tout court* l'obbligo di compilazione del quadro RW<sup>11</sup>.

Tale tesi, volta ad adeguare le categorie concettuali della disciplina antiriciclaggio con quelle proprie della disciplina degli obblighi di monitoraggio, è confortata dai seguenti argomenti:

- (i) ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, **le disposizioni del D.Lgs. 231/2007 richiamate dall'articolo 4 del D.L. 167/1990** [(i.e. l'articolo 1, comma 2, lettera pp) e l'articolo 20)] **non necessitano di essere integrate da quanto disposto dal citato articolo 22, comma 5**, in quanto esse, pur non fornendo una specifica definizione di titolare effettivo in relazione ai *trust*, pongono chiaramente i principi generali sufficienti all'individuazione dei soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio (i.e. il controllo e la proprietà diretta o indiretta dell'ente);
- (ii) **gli scopi perseguiti dalle due discipline in esame (i.e. quella in materia di obblighi di monitoraggio e quella in materia di antiriciclaggio) sono assolutamente distinti l'uno dall'altro e non sono tra di essi sovrapponibili.** La disciplina antiriciclaggio persegue, infatti, il fine di raccogliere informazioni per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, mentre lo scopo della disciplina sul monitoraggio fiscale è quello

---

*possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera pp), e dall'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».*

<sup>11</sup> Appare opportuno sottolineare che ha espresso la medesima opinione, seppur basandosi su argomenti parzialmente diversi da qui adottati, anche l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il documento di studio n. 1/2018 intitolato «*Obblighi di compilazione del quadro RW e titolare effettivo*». L'ODCEC, infatti, ritiene, in estrema sintesi, che la modifica normativa qui in commento non comporti «[...] l'ampliamento degli obblighi di monitoraggio fiscale a soggetti che non vantano attualmente alcun diritto all'assegnazione del reddito e/o del patrimonio del *trust*, quali il trustee, il protector, il settlor e i beneficiari discrezionali [...]».

di identificare gli effettivi possessori di *asset* detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In ragione di ciò, **si ritiene che sovrapporre *tout court* due discipline aventi scopi diversi comportamenti, con tutta evidenza, l'effetto di giungere a risultati asistematici e irragionevoli.** Basti considerare, a titolo esemplificativo, quanto segue.

Con riferimento alla figura del disponente, si osserva, infatti, che un'interpretazione estensiva della disciplina in commento imporrebbe a tali soggetti di continuare a intrattenere rapporti con il *trustee* al fine di avere contezza della composizione del patrimonio del *trust* e di ottenere tutte le informazioni necessarie per adempiere i propri obblighi dichiarativi di compilazione del quadro RW, in qualità di “*titolare effettivo*” del *trust* ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 231/2007. È evidente che una simile impostazione sarebbe in contrasto con le caratteristiche fondamentali dell'istituto del *trust*, in quanto quest'ultimo implica, di regola, che il disponente rimanga estraneo alla vita del *trust* dal momento della sua istituzione. L'impostazione qui criticata sovvertirebbe tale paradigma al solo fine di consentire un adempimento di natura fiscale che, peraltro, come si osserverà nel prosieguo, potrebbe addirittura considerarsi non più necessario al raggiungimento dello scopo originariamente perseguito dal legislatore.

Sorgono criticità applicative anche con riferimento alla «classe di beneficiari» cui fa riferimento l'articolo 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 e, più in generale, ai beneficiari discrezionali<sup>12</sup>. Aderendo, infatti, all'interpretazione estensiva della modifica legislativa in commento, qui criticata, sorgerebbero numerose criticità applicative, come ad esempio quelle relative alla “quota di partecipazione” al *trust* riferibile a ciascun beneficiario da indicare nel quadro RW, all'obbligo in capo al *trustee* di dover comunicare la posizione di beneficiari anche a soggetti non individuati e alla necessità da parte della stessa

---

<sup>12</sup> Appare opportuno rammentare che, nell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, il concetto di beneficiario discrezionale si contrappone a quello di beneficiario individuato il quale è stato definito come «*il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza*» (cit. Circ., 6 agosto 2007, n. 48/E).

Amministrazione finanziaria di rivedere la consolidata prassi nel tempo formatasi in materia di *trust* e obblighi di monitoraggio<sup>13</sup>.

A risultati asistematici si perviene anche con riferimento alla figura del *trustee*. Tra le prerogative di tali soggetti, infatti, non rientra la possibilità di disporre a proprio favore del fondo in *trust* da essi amministrato; il fondo in *trust* è infatti amministrato nell'interesse dei beneficiari e, conseguentemente, quantomeno in presenza di beneficiari individuati<sup>14</sup>, appare priva di giustificazione la richiesta di tale adempimento ai *trustee*.

Le medesime perplessità investono anche, la figura del *guardiano* (ove presente), in quanto in nessuna ipotesi può dirsi che tale soggetto sia legittimato a beneficiare dei proventi del fondo in *trust*, restando il suo ruolo relegato a quello di controllore o coadiutore del *trustee* senza che tali poteri facciano sorgere, di regola, in capo a tale soggetto un potere di controllo sui beni in *trust*.

Inoltre, appare opportuno sottolineare che, come già anticipato con riferimento alle *classi di beneficiari*, aderire alla tesi interpretativa qui criticata comporterebbe rilevanti difficoltà applicative in relazione alla corretta compilazione del quadro RW con riferimento a tutte le figure poc'anzi citate (*i.e.* disponente, beneficiari non individuati e *guardiano*). Infatti, si porrebbe il problema, di non facile soluzione, relativo alla quota di partecipazione al *trust* da indicare nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi delle varie figure coinvolte nell'operatività del *trust*;

- (iii) l'interpretazione estensiva della nuova disciplina in materia di obblighi di monitoraggio fiscale, inoltre, si porrebbe in aperto **contrasto con il principio di libera circolazione dei capitali** posto dall'articolo 63 del Trattato sul

<sup>13</sup> Si noti, infatti, che l'Amministrazione finanziaria con la circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E, aveva ritenuto non «*pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio per individuare il "titolare effettivo" nel caso in cui i beneficiari dell'entità non siano ancora determinati. In tal caso, infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), dell'allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007, specifica che per "titolare effettivo" si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica*». Tale posizione era stata giustificata dalla circostanza per cui la dizione «*categoria di persone*» contenuta nella norma commentata in quella sede non consentiva «*di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio*» e, conseguentemente, «*il quadro RW deve essere compilato dall'entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti*».

<sup>14</sup> Sul punto si osserva infatti che l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la titolarità effettiva del *trust* non possa essere attribuita al *trustee* «*posto che quest'ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse*».

Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, “TFUE”)<sup>15</sup>. Basti considerare, infatti, che in tal caso si produrrebbe l'effetto di ampliare indebitamente la platea di contribuenti residenti in Italia destinatari della disciplina sul monitoraggio fiscale ponendo in capo a essi obblighi dichiarativi in relazione a informazioni che l'Amministrazione finanziaria riceverebbe comunque in attuazione della disciplina in materia di scambio automatico di informazioni<sup>16 17</sup>. Tale aspetto porta a ritenere che gli obblighi di monitoraggio, nel mutato assetto normativo internazionale, **caratterizzato da strumenti di trasparenza informativa**, possano anche dirsi non più necessari al raggiungimento dello scopo esistendo, infatti, come osservato anche da attenta dottrina, altri strumenti in grado di garantire all'Amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione e

---

<sup>15</sup> In tal senso si veda anche il *position paper* pubblicato, in data 19 dicembre 2018, dalla sezione di Milano dell'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e intitolato «*Conflitto fra le regole di monitoraggio fiscale degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria con i principi di libertà di circolazione dei capitali e delle persone*».

<sup>16</sup> Senza alcuna pretesa di esaustività, si segnala che gli obblighi di *reporting* previsti dal *Common Reporting Standard* con riferimento ai *trust* possono riguardare diversi soggetti, che variano a seconda della tipologia di *trust*, ossia a seconda che il *trust* si configuri come una istituzione finanziaria ovvero come una entità non finanziaria passiva ai fini del *Common Reporting Standard*. Con riferimento ai *trust* che costituiscono istituzioni finanziarie devono essere comunicate le informazioni relative ai conti finanziari rilevanti, e cioè la partecipazione al capitale di rischio (c.d. *equity interest*) e nel capitale di debito (c.d. *debt interest*) del *trust*. In base al documento OCSE *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook*, per «*soggetti che detengono una partecipazione nel capitale di rischio del trust*» si intendono: (i) il disponente; (ii) i beneficiari o le classi di beneficiari del *trust* (i beneficiari discrezionali sono invece oggetto di comunicazione negli anni in cui ricevono una distribuzione); e (iii) gli altri soggetti che, in ultima istanza, esercitano un controllo effettivo sul *trust* (si tratta in ogni caso del *trustee* e del *protector* del *trust*). Nell'ipotesi di *trust* qualificato come entità non finanziaria passiva, la procedura di verifica e di comunicazione ricade in capo all'istituzione finanziaria presso cui è detenuto ciascun “conto finanziario” di cui è titolare il *trust*.

In tal caso, l'istituzione finanziaria è tenuta ad individuare, adottando il c.d. approccio *look-through*, i nominativi di tutte le persone che esercitano il controllo sul *trust*. In aderenza alla Raccomandazione n. 10 GAFI e alla relativa nota interpretativa, tra questi ultimi soggetti si annoverano: (i) il disponente; (ii) il *trustee*; (iii) l'eventuale *protector*; (iii) i beneficiari o le classi di beneficiari; e (iv) ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, eserciti il controllo effettivo sul *trust*, senza che anche in questo caso che sia prevista una soglia minima di partecipazione al *trust*.

<sup>17</sup> I provvedimenti nazionali atti a ostacolare o comunque a disincentivare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal TFUE possono essere giustificati solo ove essi siano tesi a garantire la realizzazione di un obiettivo di interesse generale (tra i quali figura sicuramente la necessità di garantire l'efficacia dei controlli tributari) e non eccedano quanto è necessario per il suo raggiungimento. Come rilevato nel citato *position paper* dell'AIDC, «*il punto di equilibrio fra le due esigenze contrapposte sta nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenze C-155/08 e C-157/08, punto 47; C-334/02, punto 23) e da diverse sentenze emerge che gli ostacoli non sono giustificati quando esistono con l'altro Stato (specie se si tratta di uno Stato membro) efficaci sistemi di scambio d'informazione su richiesta, specie se in combinazione con sistemi di scambio automatico che consentano alle autorità fiscali di innescare tempestive indagini (v. sentenze C-155/08 e C-157/0, cit. punti 62 e ss.; sentenza C-326/12 punto 55)*».

“monitorare” anche i redditi di fonte estera prodotti dai residenti in Italia. Si pensi infatti che l’Amministrazione finanziaria: (i) come accennato, riceve attraverso la compilazione del quadro RW sostanzialmente le medesime informazioni che riceve in attuazione del Common Reporting Standard; (ii) ha la possibilità di fruire dello scambio di informazioni su richiesta ai sensi dell’articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE e delle liste selettive; e (iii) avrà in futuro accesso al c.d. registro dei *trust*.

#### 4. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, si ritiene che un’interpretazione sistematica del quadro normativo analizzato porti a concludere che, in presenza di *trust*, gli obblighi di monitoraggio non possano essere estesi automaticamente a tutti i soggetti elencati dall’articolo 22, comma 5 del D.Lgs. 231/2007, ma, viceversa, debbano essere limitati alle persone fisiche cui, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, «[...] è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo». Aderendo a tale interpretazione, l’Amministrazione finanziaria vedrebbe comunque tutelato il proprio interesse alla ricezione delle numerose informazioni da indicare nel quadro RW ma solo con riferimento ai soggetti cui è effettivamente ascrivibile il controllo ovvero il “possesso” (inteso in senso economico) degli *asset* detenuti all’estero per il tramite di *trust*, senza, dunque, oberare una platea eccessivamente vasta di soggetti con onerosi adempimenti dichiarativi ed evitando, altresì, la ricezione di informazioni che, anziché agevolare l’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria, potrebbero renderla più farraginoso.

Secondo questa interpretazione, dunque, gli obblighi di monitoraggio incomberebbero solo su determinati soggetti quali, ad esempio, (i) i disponenti di *trust* revocabili; (ii) i beneficiari di *trust* considerati fiscalmente trasparenti dall’Amministrazione finanziaria italiana, cioè *trust* il cui reddito o patrimonio è direttamente riferibile a beneficiari individuati, ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l’assegnazione degli stessi (che dovranno indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore complessivo delle attività estere a loro riconducibili e la percentuale di patrimonio a essi riconducibile); o (iii) i beneficiari o i disponenti di *trust* interposti (che dovranno indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi la porzione di

patrimonio cui hanno diritto). Per contro, dunque, tali obblighi non graverebbero, di regola<sup>18</sup>, sui beneficiari residenti di *trust* discrezionali e irrevocabili, né in capo a soggetti che non “controllano”, nell’accezione di cui al presente *paper*, il *trust* quali, ad esempio, i *protector*.

---

<sup>18</sup> Ovviamente, qualora l’atto istitutivo di *trust* conferisse ai beneficiari o ai *protector* poteri di controllo sul *trust* (poteri nell’accezione di cui sopra) ovvero questi li esercitassero di fatto, seguendo per esempio le indicazioni delle c.d. *letters of wishes*, le conclusioni raggiunte nel testo sarebbero di segno contrario.

## APPENDICE NORMATIVA

### **Articolo 4, comma 1, del D.L. 167/90 – *Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività***

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

### **Articolo 1, comma 2, lettera pp), del D.Lgs. 231/2007 - *Definizioni***

2. Nel presente decreto s'intendono per: [...]

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

### **Articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 - *Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche***

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

#### **Articolo 22 del D.Lgs. 231/2007 – *Obblighi del cliente***

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità



effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Milano, 12 febbraio 2019

---

**ALLEGATO 2**  
**LA TASSAZIONE DELLE DISTRIBUZIONI DA TRUST ESTERI**  
*POSITION PAPER*  
**STEP ITALY**  
*17 marzo 2021*

---

**LA TASSAZIONE DELLE DISTRIBUZIONI DA TRUST ESTERI**  
***POSITION PAPER***  
**STEP ITALY**

---

**INDICE**

<b><i>ABSTRACT</i></b> .....	3
<b><i>POSITION PAPER</i></b> .....	6
1. Considerazioni introduttive .....	6
2. La situazione prima della novella .....	7
3. (segue) Il riferimento ai trust “opachi” recato nella Circolare n. 61/E del 2010.10	
4. L’intervento del legislatore.....	12
5. (segue) Il richiamo all’articolo 47- <i>bis</i> .....	14
6. (segue) Il criterio distintivo tra distribuzione di reddito e di patrimonio .....	18
7. La posizione di STEP Italy .....	21
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	23

## **ABSTRACT**

### **1. Considerazioni introduttive**

La tematica della tassazione dei redditi prodotti da trust esteri è da sempre problematica, soprattutto sotto i profili della territorialità e del trattamento dei trust localizzati in c.d. “paradisi fiscali”. Sul tema è intervenuto il legislatore con il D.L. 124/2019 che ha introdotto sia un regime di imponibilità delle distribuzioni da trust “paradisiaci”, sia una presunzione di reddito ove non sia chiara la distribuzione a titolo di reddito o di patrimonio. Tali norme pongono talune tematiche interpretative in relazione alle quali STEP Italy intende esprimere la propria posizione.

### **2. La situazione prima della novella. I criteri di collegamento applicabili ai trust non residenti alla luce degli interventi di prassi**

Con riguardo ai criteri di territorialità, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima sostenuto, nella Circolare n. 48/E del 2007, che “*per i trust non residenti, l’imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato*”. Nella successiva Circolare n. 61/E del 2010 si è specificato, invece, che limitatamente ai trust esteri “trasparenti” ogni reddito imputato ai beneficiari italiani sarebbe imponibile in Italia.

### **3. (segue) Il riferimento ai trust “opachi” all’interno della Circolare n. 61/E del 2010**

La Circolare n. 61/E nel trattare del regime di imponibilità dei trust trasparenti, reca inoltre un riferimento ai trust opachi localizzati in paradisi fiscali. Il contesto faceva pensare a una svista e che l’Agenzia delle Entrate si riferisse in realtà ai trust trasparenti. C’è tuttavia chi ha ipotizzato che gli estensori avessero inteso proporre una interpretazione antielusiva, pur mancando, al tempo, qualsiasi riscontro normativo in tal senso.

### **4. L’intervento del legislatore**

Il D.L. n. 124/2019 ha recentemente modificato la lettera *g-sexies*) dell’articolo 44 del TUIR, estendendo la qualifica di redditi di capitale anche ai redditi distribuiti da trust opachi stabiliti in paradisi fiscali, così come individuati dall’articolo 47-*bis*.

### **5. (segue) il richiamo all'articolo 47-bis. Perimetro applicativo**

Ai fini dell'individuazione delle giurisdizioni a regime fiscale privilegiato, l'unico criterio, fra quelli enucleati dall'articolo 47-bis, comma 1, applicabile ai trust, sembra essere il confronto tra i livelli nominali di tassazione. Si ritengono applicabili il comma 2, lettera b) (il quale prevede la possibilità di disapplicare il regime, ove si dimostri che non vi è l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali) nonché si ritiene possibile disapplicare la disposizione presentando un'apposita istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria.

### **6. (segue) Il criterio distintivo tra distribuzione di reddito e di patrimonio**

La novella aggiunge all'articolo 45 del TUIR il comma 4-*quater* volto ad assoggettare ad imposizione integrale le distribuzioni di trust esteri qualora “*non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio*”. La norma, letta in combinato disposto con il novellato articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR conferma che le distribuzioni di capitale da parte di trust (ovunque residenti) non sono assoggettabili a tassazione ai fini delle imposte dirette. Tali distribuzioni, a determinate condizioni, potrebbero invece avere rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

### **7. La posizione di STEP Italy. Conclusioni**

STEP Italy, con riferimento alle tematiche interpretative poste dall'articolo 13 del Decreto, ritiene che: (i) la novella non possa essere considerata come una norma di interpretazione autentica e, pertanto, sia applicabile solo *pro futuro*; (ii) la disposizione si limiti a introdurre un nuovo meccanismo di tassazione per i beneficiari italiani di trust opachi “paradisiaci” inapplicabile con riferimento ai trust trasparenti “paradisiaci”; (iii) anche in relazione ai trust opachi residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata valga il principio secondo cui le distribuzioni dei redditi di fonte italiana già tassati in Italia non siano assoggettabili a tassazione in capo ai beneficiari; (iv) la novella confermi, implicitamente, che tutte le distribuzioni provenienti da trust opachi non residenti in Stati a fiscalità privilegiata non sono assoggettabili a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi; (v) i trust residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni siano estranei dell'ambito di

applicazione della norma; (vi) al fine di rendere inoperante il disposto di cui al secondo periodo della lett. g-*sexies*) del primo comma dell'articolo 44 del TUIR sia possibile avvalersi della seconda esimente di cui all'articolo 47-*bis* comma 2, come anche disapplicare la disposizione presentando un'apposita istanza di interpello all'Amministrazione finanziaria; (vii) la novella confermi l'irrilevanza ai fini dell'imposizione diretta delle distribuzioni di patrimonio con riferimento a qualsiasi tipologia di trust; (viii) sia doveroso suggerire ai *trustee* di tenere appositi rendiconti nell'ottica di distinguere gli apporti effettuati dai disponenti rispetto ai redditi prodotti e accumulati dal trust; (ix) le distribuzioni di capitale da parte dei trust (ovunque residenti) possa, a determinate condizioni, avere rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, con la necessità di evitare ipotesi di doppia imposizione ove gli atti di dotazione siano stati originariamente assoggettati a imposizione.

\* \* \*

## *POSITION PAPER*

### 1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La fiscalità diretta dei trust è disciplinata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), la quale ha introdotto alcune specifiche disposizioni all'interno del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (“**TUIR**”).

In particolare, è stata espressamente riconosciuta la soggettività passiva ai fini IRES in capo al trust (articolo 73, comma 1, del TUIR), il quale è stato assoggettato alla disciplina degli enti commerciali o non commerciali a seconda dell'attività svolta e, se non residente, a quella delle società o degli enti non residenti.

Sono state stabilite, inoltre, differenti modalità di tassazione dei redditi prodotti dal trust, a seconda che i beneficiari dello stesso siano qualificabili come “individuati” (c.d. trust trasparente) o “non individuati” (c.d. trust opaco) <sup>(1)</sup>. Infatti, mentre in quest'ultimo caso il trust è identificato come soggetto passivo IRES e su di esso grava il relativo prelievo fiscale, nel caso di trust trasparente il reddito prodotto dal trust è imputato ai beneficiari e assoggettato all'aliquota marginale IRPEF come reddito di capitale (così qualificato *ex lege* dall'articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del TUIR) <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Nella Circolare, 6 agosto 2007, n. 48/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di beneficiario individuato deve intendersi come beneficiario di “reddito individuato”, ovvero “*un soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale*”. Pertanto, la mera indicazione dei dati identificativi dei beneficiari non sarebbe sufficiente affinché gli stessi possano considerarsi “individuati” *ex* articolo 73 del TUIR. In particolare, il beneficiario può dirsi individuato quando “*risulta titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza*”. A ciò corrisponde l'assenza di discrezionalità del trustee in merito all'allocazione del reddito. Infatti, come precisato nella Risoluzione del 5 novembre 2008, n. 425/E, “*se il trustee dispone della discrezionalità di decidere se, quando, in quale proporzione e/o a quali soggetti attribuire il reddito del trust, questo non può essere considerato trasparente*”. La differenza tra le due tipologie di trust, netta nella teoria, può rivelarsi sfumata nel concreto atteggiarsi dei meccanismi individuati dall'atto istitutivo del trust. Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate ha individuato anche la categoria dei trust “misti”, cioè quei trust in cui solo alcuni redditi sono “attribuiti” a dei beneficiari individuati: “*ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo prevede che parte del reddito del trust sia accantonato a capitale (...) e parte sia, invece, attribuito ai beneficiari. In quest'ultima ipotesi, il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell'imponibile di questi ultimi*” (cfr. Circolare n. 81/E del 7 marzo 2008).

<sup>(2)</sup> Secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, In particolare nella Risoluzione 5 novembre 2008, n. 425/E, il reddito realizzato sui beni in trust è di esclusiva pertinenza del trust stesso quale soggetto passivo ai fini dell'IRES (sia esso residente o meno) e, conseguentemente, “*la successiva*



Sul tema si sono avuti alcuni interventi di rilievo dell’Agenzia delle Entrate, che hanno sollevato dubbi interpretativi di non poco momento. In particolare, il tema dei redditi conseguiti dai trust non residenti (e delle relative distribuzioni in favore di beneficiari residenti) è stato oggetto di prese di posizione contrastanti.

Infatti, se in un primo tempo <sup>(3)</sup> l’Agenzia delle Entrate aveva affermato, in linea generale, che i trust non residenti avrebbero dovuto essere assoggettati a tassazione in Italia limitatamente ai redditi di fonte italiana ai sensi dell’articolo 23 del TUIR, successivamente, la stessa Agenzia ha elaborato un’interpretazione che, almeno per quanto riguarda i trust trasparenti, contraddice tale principio <sup>(4)</sup>. Nella stessa circolare, inoltre, è presente un passaggio “spiazzante”, in cui l’estensore sembra riferire il predetto orientamento in tema di tassazione dei trust trasparenti esteri anche ai trust opachi localizzati in paradisi fiscali.

Sulla questione è intervenuto, infine, il legislatore prevedendo all’articolo 13, comma 1 lett. a) del cosiddetto “decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019, di seguito il “**Decreto**”), che i redditi corrisposti a beneficiari italiani da trust opachi localizzati in paradisi fiscali *ex* articolo 47-*bis* del TUIR sono tassati in Italia quali redditi di capitale. È stata inoltre introdotta una “presunzione di reddito” con riferimento alle distribuzioni da trust esteri, qualora non sia possibile distinguere la natura di reddito o di patrimonio.

Con il presente documento STEP Italy, dopo aver tratteggiato il regime impositivo dei trust esteri, intende esprimere la propria posizione sulle principali questioni interpretative poste dal recente intervento normativo.

## 2. LA SITUAZIONE PRIMA DELLA NOVELLA

In linea generale, il TUIR individua due criteri per collegare il conseguimento di un reddito alla potestà impositiva dello Stato Italiano: (i) il c.d. *criterio di tassazione su base mondiale* il quale implica la tassazione dei soggetti residenti su tutti i redditi ovunque

---

*devoluzione ai beneficiari, al termine individuato, non avrà più carattere reddituale bensì patrimoniale*”. Tale impostazione, valida in linea di principio con sia con riferimento ai trust opachi che ai trust trasparenti, come si osserverà *funditus* nel prosieguo, è stata recentemente “scalfita” dal legislatore con riferimento ai trust opachi “paradisiaci”.

<sup>(3)</sup> Cfr. Circolare, 6 agosto 2007 n. 48/E, pag. 13.

<sup>(4)</sup> Cfr. Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, pagg. 7 ss..

conseguiti, sia in Italia sia all'estero; e (ii) il c.d. *criterio di territorialità*, il quale prevede l'assoggettamento ad imposta dei soggetti non residenti sui soli redditi prodotti in Italia, così come individuati dall'articolo 23 del TUIR <sup>(5)</sup>.

In merito alla territorialità dei redditi prodotti da trust non residenti, l'Agenzia delle Entrate si è espressa dapprima con la Circolare, 6 agosto 2007 n. 48/E (in seguito, la “**Circolare n. 48/E**”) e, successivamente, con la Circolare, 27 dicembre 2010, n. 61/E (in seguito, la “**Circolare n. 61/E**”).

Con la prima, l'Agenzia, pur senza affrontare in modo specifico il tema del trattamento fiscale dei trust non residenti, ha affermato che, mentre i redditi prodotti dai trust residenti sono imponibili in Italia secondo il principio di tassazione mondiale, “*per i trust non residenti, l'imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 del TUIR*”. L'Agenzia fa quindi applicazione degli ordinari principi generali, sopra richiamati, in tema di criteri di collegamento con la potestà impositiva dello Stato. Trattasi, peraltro, di una presa di posizione coerente con l'assimilazione, operata dallo stesso legislatore, dei trust agli altri soggetti giuridici di cui all'articolo 73 del TUIR.

Come accennato, tale posizione viene di fatto sconfessata dalla successiva Circolare n. 61/E, ove si forniscono ulteriori indicazioni in tema di trust interposti, trust esteri e beneficiari esteri, “*ad integrazione di quanto già chiarito con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007*”. In tale occasione, l'Agenzia, dopo aver comunque ribadito che i trust non residenti sono soggetti all'IRES “*per i redditi prodotti nel territorio dello Stato*” <sup>(6)</sup>, dedica una sezione specificamente rubricata “*trust esteri-beneficiari residenti*” nella quale sviluppa una peculiare linea interpretativa con riferimento ai trust trasparenti.

L'interpretazione proposta dall'Amministrazione finanziaria prende le mosse dalla lettera dell'articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del TUIR, il quale stabilisce che sono inclusi tra i redditi di capitale “*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'art. 73, comma 2, [beneficiario di trust trasparenti, n.d.r.] anche se non residenti*”. Come si legge nella Circolare n. 61/E, secondo l'Agenzia, tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che l'espressione “*anche se non residenti*” sia riferita ai trust, in ragione del

---

<sup>(5)</sup> Così come richiamato, per le società e gli enti commerciali, dall'articolo 151, co. 2, del TUIR e, per gli enti non commerciali non residenti, dall'articolo 153, co. 2, del TUIR.

<sup>(6)</sup> Si veda la sezione rubricata “*premessa*” della citata Circolare (in particolare, punto n. 3 del primo elenco puntato, pag. 2).

fatto che *“la finalità della norma è quella di rendere il **beneficiario residente individuato soggetto passivo** [enfasi aggiunta] con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo [...]”*.

Gli esiti di tale approccio interpretativo sono esplicitati con chiarezza nelle righe successive, ove si afferma che *“in definitiva [...] ai sensi della citata lettera g-sexies) il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a **prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato** [enfasi aggiunta]”*. In tal modo, verrebbe *“assicurato che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano”*.

L'Agenzia individua pertanto il *“beneficiario residente individuato”* come il soggetto passivo di imposta anche con riferimento ai redditi di fonte estera prodotti dal trust trasparente. In altri termini, l'articolo 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR non avrebbe la sola finalità di qualificare *ex lege* (come redditi di capitale) le somme derivanti dal trust trasparente, ma svolgerebbe altresì la funzione di speciale norma impositiva, idonea a qualificare il beneficiario di un trust trasparente come l'unico soggetto passivo di imposta. Siffatta ricostruzione, in controtendenza rispetto alla generale enunciazione di principio di cui alla precedente Circolare n. 48/E, delineerebbe un “doppio binario” per quanto attiene i criteri di collegamento applicabili ai trust non residenti. Infatti, mentre per i trust opachi non residenti sarebbero validi i criteri di territorialità di cui all'articolo 23 del TUIR, i trust trasparenti, invece, sarebbero considerati, di fatto, privi di una soggettività giuridica rilevante ai fini dell'allocazione “territoriale” dei redditi dagli stessi prodotti. Per questi ultimi, il criterio di collegamento con la potestà impositiva dello Stato italiano non sarebbe la residenza del soggetto che consegue i redditi (ovvero il trust), bensì la residenza del beneficiario individuato, definito quale *“soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust”*.

Tale tesi è apparsa forzata in quanto, oltre a proporre una lettura “estensiva” dell'articolo 44, comma 1, lett g-sexies) quale norma impositiva, non sembrava coerente con la *ratio* dell'articolo 73, comma 2, ultimo periodo, del TUIR. Tale disposizione avrebbe piuttosto indotto a ritenere che il regime di trasparenza previsto per i trust con beneficiari

individuati operi soltanto sul piano dei soggetti tenuti a dichiarare, *pro quota*, il reddito prodotto dal trust (la norma testualmente fa riferimento ai redditi conseguiti “dal trust”), senza che potesse escludersi la previa determinazione (e l’allocazione territoriale) dei redditi dallo stesso prodotti.

Inoltre, quanto sostenuto non sembra presentare coerenza sistematica in quanto, oltre a ridimensionare fortemente il principio, desumibile dalla legge, per cui il trust (a prescindere dalla qualificazione come opaco o trasparente) sia comunque titolare di una propria soggettività tributaria, conduce ad una situazione per cui il trust estero con beneficiari “individuati” sarebbe trattato in modo analogo ad un trust interposto, eccetto per la qualificazione (penalizzante) dei relativi redditi come redditi di capitale *ex* articolo 44, comma 1, lett *g-sexies*) <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

### 3. (SEGUE) IL RIFERIMENTO AI TRUST “OPACHI” NELLA CIRCOLARE N. 61/E DEL 2010

La stessa Circolare n. 61/E prosegue evidenziando che il regime di imponibilità appena descritto eviterebbe, oltretutto, indebiti risparmi di imposta che “*potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi* [enfasi aggiunta] *costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR*”.

Questo passaggio appare formulato in modo criptico. A disorientare è in particolare il riferimento ai trust opachi, anziché, come sarebbe logico aspettarsi dal contesto, ai trust trasparenti. Invero, il successivo richiamo all’articolo 44, comma 1, lett. *g-sexies*) (norma

---

<sup>(7)</sup> Di tale esito interpretativo sembrerebbe consapevole anche la stessa Amministrazione finanziaria, ove ammette, nella Circolare n. 61E, che il reddito imputato ai beneficiari individuati è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, “*fatte salve le ipotesi di interposizione del trust nelle quali il beneficiario può conseguire redditi di diversa natura secondo le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR*”.

<sup>(8)</sup> Tale approdo porta, inoltre, ad esiti non desiderabili in punto di certezza del diritto, specie nel caso in cui il contribuente residente non sia nelle condizioni di stabilire con chiarezza l’effettiva natura “opaca” del trust non residente di cui lo stesso è beneficiario. A tal proposito, si potrebbe configurare una violazione dell’articolo 3 della Costituzione in quanto da situazioni di fatto non dissimili (ovverosia, il fatto di essere beneficiario, individuato o meno, di un trust) discenderebbero conseguenze fiscali irragionevolmente diseguali a seconda che il trust sia qualificato come opaco o trasparente.

applicabile ai soli trust trasparenti) potrebbe far pensare che la menzione dei trust opachi possa essere derubricata ad una mera svista <sup>(9)</sup> .

Volendo prendere alla lettera tale affermazione, e considerando l'assenza di tempestive rettifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria, si è ipotizzato che l'Agenzia delle Entrate avesse voluto introdurre (pur a legge invariata) un regime antielusivo per colpire anche i beneficiari di trust opachi, purché residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Tale ultima ipotesi avrebbe portato ad inestricabili incertezze applicative. In particolare, non si comprendeva se i redditi in esame dovevano essere tassati per competenza oppure secondo un criterio di cassa <sup>(10)</sup>. Un ulteriore ostacolo sarebbe stato rappresentato dalle (fisiologiche) situazioni di *deficit* informativo in cui non infrequentemente versano i beneficiari di trust esteri <sup>(11)</sup>.

In definitiva, il riferimento ai trust opachi contenuto nel citato passaggio della circolare non sembrava affatto idoneo a fondare una interpretazione in chiave antielusiva della normativa al tempo vigente <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(9)</sup> La tesi della “svista” potrebbe trovare conforto nella formulazione delle istruzioni al modello dichiarativo dei redditi, il quale ospita una sezione dedicata ai redditi “conseguiti” dal trust e imputati “per trasparenza” al beneficiario “individuato” ai sensi dell’articolo 73, comma 2, ultimo periodo, del TUIR. In sede dichiarativa non sembrerebbe, quindi, esserci spazio per una ipotetica imputazione effettuata da trust esteri opachi.

<sup>(10)</sup> Si ritiene che il criterio di competenza dovrebbe rappresentare il regime d'imposizione proprio dei redditi conseguiti dal trust, ma si avrebbe, in tal modo, una imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti da un trust opaco, in contrasto con la lettera della legge. In questo modo, inoltre, i beneficiari di un trust opaco sarebbero tassati in assenza di un diritto attuale e incondizionato al reddito del trust, in violazione del principio del “possesso” del reddito (articolo 1 del TUIR) e di quello costituzionale di capacità contributiva (peraltro già valorizzati dalla stessa Agenzia per tracciare la distinzione tra trust opachi e trust trasparenti). D'altro canto, l'eventuale applicazione di un criterio di cassa, avrebbe portato ad un'applicazione dell'imposta in capo al beneficiario al momento della distribuzione, così contraddicendo la logica dei meccanismi di imposizione diretta del trust al tempo vigenti, che vorrebbe le successive distribuzioni esenti da imposta sui redditi in quanto mere movimentazioni finanziarie prive di rilevanza reddituale.

<sup>(11)</sup> Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui l'atto istitutivo espressamente vieti al *trustee* di comunicare al beneficiario identificato ma “non individuato” informazioni di natura reddituale. In tal caso, tale soggetto non verrebbe a conoscenza del reddito conseguito dal trust se non al momento della effettiva distribuzione.

<sup>(12)</sup> Si sarebbe trattato di introdurre una palese discriminazione, non giustificata da alcun addentellato normativo, tra trust opachi esteri e trust opachi residenti, senza peraltro chiarire l'eventuale possibilità di fornire prova contraria.

#### 4. L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE

È in tale contesto di incertezza che s'innesta la disposizione introdotta dal citato Decreto. Il testo dell'articolo 13 interviene ad integrare la lettera g-*sexies*) dell'articolo 44 del TUIR, aggiungendo che la qualificazione come redditi di capitale deve essere attribuita anche a *“i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73”*.

L'intervento del legislatore parrebbe dare continuità alla posizione dell'Agenzia, intendendo “aggiungere” un ulteriore presupposto impositivo valevole anche per i beneficiari di trust opachi, purché “paradisiaci”. La lettera della norma menziona i redditi “corrisposti” a “percipienti” residenti, per cui si deve ritenere che il legislatore abbia delineato un meccanismo ispirato al c.d. criterio di cassa in linea con il criterio impositivo valevole per i trust opachi residenti.

La *ratio* della nuova disposizione sembra quella di tassare una manifestazione di capacità contributiva (e non certo quella di limitarsi a una qualificazione reddituale) che, in precedenza, non era espressamente assoggettata a tassazione da alcuna norma di fonte primaria. Infatti, come esplicitato dalla relazione illustrativa al Decreto, l'intento del legislatore sarebbe stato quello di *“risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo, sottoponendo a imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata”*. Pertanto STEP Italy, ritiene che: (i) la tassazione per cassa delle distribuzioni ricevute da beneficiari residenti di trust esteri sia limitata a quelle effettuate da trust opachi “paradisiaci”<sup>13</sup>; e

---

<sup>13</sup> Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nell'audizione presso la VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati del 6 novembre 2019, sembra aver affermato il principio secondo cui le distribuzioni provenienti da trust “paradisiaci” siano sempre (e dunque anche in presenza di trust trasparenti) assoggettabili a tassazione per cassa. Una simile interpretazione non sembra accoglibile in quanto, in assenza di meccanismi legislativamente previsti al fine di neutralizzare in sede di percezione del reddito la tassazione subita per trasparenza, si realizzerebbe un'ipotesi di doppia tassazione, non tollerata dal nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 163 del TUIR. Sulla base del principio posto dal citato articolo 163 del TUIR, peraltro, la stessa Amministrazione finanziaria con riferimento ai trust trasparenti aveva già affermato che *“l'effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluyente ai fini della determinazione del reddito”* (Circ., 6 agosto 2007, n. 48/E).

(ii) la novella legislativa non possa essere interpretata nel senso di estendere il regime di trasparenza di cui all'articolo 73, comma 2 del TUIR ai trust opachi "paradisiaci"<sup>14</sup>.

Si ritiene, dunque, che l'intenzione del legislatore sul punto sembrerebbe essere stata quella di riprendere quanto espresso nel citato passaggio della Circolare n. 61/E (nella quale, come si è detto, si operava uno "spiazzante" riferimento ai trust opachi) al quale non poteva certo assegnarsi una coerente e compiuta efficacia interpretativa della normativa al tempo vigente attesa l'assenza di qualsivoglia addentellato normativo in tal senso. Per questa stessa ragione, la **novella non deve essere considerata come una norma di interpretazione autentica e, pertanto, risulterebbe applicabile solo *pro futuro*** <sup>(15)</sup>.

Una considerazione più articolata merita invece il tema del coordinamento con le disposizioni in materia di territorialità dell'imposizione. Il nodo da sciogliere è se, nel determinare i redditi che assumono rilevanza fiscale in sede di (e per effetto della) distribuzione, debba comunque operarsi un distinguo "a monte" ricomprendendo i soli redditi di fonte italiana oppure anche i redditi prodotti dal trust opaco estero aventi fonte non italiana.

La disposizione in commento non aiuta a dirimere la questione, e questo né con riferimento ai trust trasparenti, né con riferimento ai trust opachi. Invero, essa si limita ad aggiungere il caso dei trust opachi (paradisiaci) nell'ambito dell'articolo 44, lettera g-*sexies*), del TUIR.

---

<sup>14</sup> Assofiduciaria, con la comunicazione 2020\_027\_C del 13 febbraio 2020, infatti, sembra aver paventato che con la novella legislativa qui in commento il legislatore abbia voluto estendere il regime della tassazione per trasparenza previsto dall'articolo 73, comma 2 del TUIR anche ai trust opachi purché residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-*bis* del citato testo unico. A prescindere dall'assenza di riferimenti letterali atti ad avvalorare una simile interpretazione, si rileva che estendere il regime della tassazione per trasparenza a beneficiari di trust opachi costituirebbe una evidente violazione del principio di capacità contributiva codificato nel nostro ordinamento dall'articolo 53 della Costituzione. È, infatti, insegnamento della stessa Amministrazione finanziaria quello secondo cui solo i beneficiari di reddito individuati esprimono rispetto al reddito prodotto dal trust "una capacità contributiva attuale".

<sup>(15)</sup> L'articolo 3 dello Statuto (Legge 27 luglio 2000, n. 212), rubricato "Efficacia temporale delle norme tributarie", al comma 1, stabilisce che "salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono". Tale conclusione non sembra poter essere messa in discussione dalla lettera della relazione illustrativa al Decreto, ove si afferma che "la novella [...] intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo". I contribuenti che avessero ritenuto di aderire alle indicazioni elaborate dalla circolare n. 61/E in periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del Decreto potrebbero, pertanto, valutare l'opportunità di instaurare procedimenti di rimborso per le imposte versate.

Parrebbe quindi possibile ipotizzare che anche il “nuovo” presupposto impositivo possa dirsi soggetto ai generali criteri di territorialità, come si è ipotizzato *supra*.

Anche nel mutato scenario normativo, infatti, **la distribuzione del reddito di fonte italiana già tassato in capo al trust dovrebbe risultare priva di rilevanza reddituale in capo al beneficiario**, poiché, come già chiarito dalla Circolare n. 48/E e confermato dalla Circolare n. 61/E, l’articolo 163 del TUIR osta a che un reddito già tassato in capo al trust possa essere nuovamente tassato in capo ai beneficiari<sup>(16)</sup>.

Ciò posto, si ritiene che l’inclusione del riferimento ai soli c.d. trust “paradisiaci” opachi nel novellato testo dell’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR (congiuntamente a quanto previsto dalla nuovo comma 4-*quater* dell’articolo 45 del TUIR) vada salutata con favore in quanto, implicitamente, **conferma che tutte le distribuzioni provenienti da “trust opachi non paradisiaci” non sono assoggettabili a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi**<sup>(17)</sup>.

## 5. (SEGUE) IL RICHIAMO ALL’ARTICOLO 47-BIS

Incerto sembra l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in commento. Come anticipato, l’articolo 13 del Decreto, integrando il disposto di cui all’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR ha introdotto nel novero dei redditi di capitale (assoggettabili a IRPEF in maniera progressiva) anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust “*stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73*”.

La lettura della disposizione testé citata pone un primo dubbio di natura interpretativa derivante dalla lettera della norma. Il richiamo agli Stati e territori che “*con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust*” si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi

---

<sup>(16)</sup> L’articolo 163 del TUIR, stabilisce infatti che: “*la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi*”.

<sup>(17)</sup> Tale conclusione discende dalla lettura a *contrario* dell’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR. Si ritiene, infatti, che l’aver limitato la fattispecie imponibile ai soli trust opachi residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata confermi, anche alla luce della *ratio* della novella legislativa e di quanto precedentemente affermato dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 61/E, la non imponibilità dei redditi distribuiti da trust opachi residenti in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata.



dell'articolo 47-bis del TUIR (rubricato “*Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati*”)<sup>(18)</sup> si presta, almeno in linea teorica, a una duplice lettura. Non è, infatti, immediatamente chiaro se il riferimento all'articolo 47-bis debba essere inteso come un richiamo complessivo alle disposizioni ivi contenute, ovvero al solo “*trattamento dei redditi prodotti dal trust*”, ossia al livello di tassazione (nominale o effettivo) inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia.

Il dubbio interpretativo non è di poco conto, atteso che ove si dovesse propendere per la prima tesi, i trust residenti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) sarebbero automaticamente esclusi dall'ambito di applicazione della recente disposizione, effetto che, per contro, non si realizzerebbe ove si propendesse per la seconda interpretazione.

Sul punto, pur in assenza di chiarimenti, STEP Italy ritiene che il richiamo all'articolo 47-bis sia riferito al complesso delle disposizioni ivi contenute, di guisa che i **trust residenti in Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni sono da considerarsi estranei dell'ambito di applicazione della novella**. Una conferma indiretta in tal senso sembra essere contenuta nella scheda di lettura del Decreto pubblicata in data 9 dicembre 2019 dal servizio studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica <sup>(19)</sup> ove si legge, sebbene in maniera leggermente imprecisa, che “*sono considerati Stati o territori a fiscalità privilegiata quelli non aderenti alla Spazio economico europeo che abbiano stipulato con l'Italia un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni in ambito fiscale*”. Peraltro, una diversa interpretazione volta a valorizzare l'espressione “*con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust*”, oltre ad essere priva di sistematicità, si porrebbe in aperto contrasto con il principio della libertà di stabilimento posto dall'articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea il quale è stato espressamente ritenuto applicabile anche ai trust con la sentenza *Trustees of the P*

---

<sup>(18)</sup> Recentemente introdotto dall'articolo 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della c.d. Direttiva Anti-Elusione o “ATAD”.

<sup>(19)</sup> Il citato documento è consultabile al seguente link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01133391.pdf>.

*Panayi Accumulation & Maintenance Settlements* (causa C-646/15) pubblicata dalla Corte di Giustizia Europea in data 14 settembre 2017.

Chiarito che la disposizione in commento non è applicabile ai trust residenti in Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, occorre osservare che per tutti gli altri Paesi, il criterio d'individuazione posto dall'articolo 47-*bis* è duplice e alternativo.

In primo luogo, qualora *“l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia”*, il criterio d'individuazione viene determinato – per effetto di un rinvio all'articolo 167, comma 4, lettera *a*), del TUIR – dal confronto tra la tassazione effettiva estera e la tassazione *“a cui [gli enti esteri controllati, n.d.r.] sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia”* (c.d. tassazione italiana *“virtuale”*). L'ente estero si qualificherebbe come residente in Paese a fiscalità privilegiata qualora la tassazione effettiva estera (data dal rapporto tra utile ante imposta risultante da bilancio o analogo rendiconto economico e imposte sul reddito effettivamente versate) risulti inferiore del 50% alla tassazione *“virtuale”* italiana.

L'applicabilità di tale criterio al caso di specie sembra scontrarsi con la difficoltà di coniugare il concetto di controllo e di partecipazione al fenomeno negoziale del trust. Il concetto di controllo rilevante ai fini dell'articolo 47-*bis* è individuato per effetto di un rinvio all'articolo 167, comma 2, del TUIR: da un lato, vale il concetto di controllo *“tradizionale”* ottenuto tramite ulteriore rinvio all'articolo 2359 cod. civ., dall'altro, s'individua un criterio alternativo rappresentato dalla titolarità, diretta o indiretta, del diritto alla percezione di una quota superiore al 50% degli utili realizzati. Per entrambi i criteri sembrano sussistere significativi dubbi di compatibilità con la fattispecie del trust *“opaco”* non residente. L'applicabilità del concetto di controllo partecipativo alla fattispecie del trust pare potersi risolutamente escludere per la l'impossibilità di assimilare il trust a una società di capitali. Analoghe considerazioni sembrano potersi spendere con riferimento al controllo c.d. contrattuale di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 3, cod. civ., che richiederebbe *“un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali”* tra il soggetto residente e l'ente estero, prescindendo dal possesso di una partecipazione al capitale. Difficilmente, infatti, il beneficiario del trust potrebbe esercitare una *“influenza dominante”* sullo stesso, posto che tale eventualità rischierebbe

di integrare una fattispecie di interposizione e, quindi, di inesistenza del trust quantomeno ai fini tributari <sup>(20)</sup>.

Quanto, al secondo criterio alternativo, rappresentato dalla titolarità alla percezione di una quota superiore al 50% degli utili prodotti, tale circostanza, ove presente, sembrerebbe idonea ad attribuire al percipiente la qualifica di beneficiario individuato. Ma allora tali utili sarebbero già imputati per trasparenza in capo al beneficiario nell'esercizio di produzione (criterio di competenza) ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del TUIR, e qualificati come redditi di capitale ai sensi della lettera *g-sexies*), prima parte. Di talché il criterio risulterebbe inapplicabile ai trust opachi.

Uno spazio di operatività residuerebbe solo per il secondo criterio enucleato dall'articolo 47-bis del TUIR, rappresentato dal confronto tra i livelli nominali di tassazione, applicabile appunto "*in mancanza del requisito del controllo*". Il confronto andrebbe operato, come chiarito della Circolare n. 35 del 2016, tra la somma delle aliquote nominale dell'IRES e dell'IRAP<sup>(21)</sup> e l'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile nell'ordinamento estero di localizzazione <sup>(22)</sup>, che ne determinerebbe la qualifica di Paese a fiscalità privilegiata ove inferiore al 50% della prima. Andrebbe tuttavia tenuto conto di eventuali regimi speciali applicabili al trust estero <sup>(23)</sup>.

Non è chiaro, infine, se residui spazio per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 47-bis, il quale prevede la possibilità di evitare l'applicazione del comma 1, qualora il contribuente dimostri che:

---

<sup>(20)</sup> Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 68/E/2010) sono da considerarsi "*inesistenti in quanto interposte*", tra le altre, le tipologie di trust ove il beneficiario "*risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri [...] in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso*" e, in via residuale, "*ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee [...] risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari*".

<sup>(21)</sup> L'inclusione dell'aliquota dell'IRAP sembra giustificata dalla circostanza che i trust possono risultare soggetti passivi dell'imposta ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

<sup>(22)</sup> Secondo la Circolare n. 35/E/2016, "*dal lato estero, rilevano le imposte sui redditi applicate nell'ordinamento fiscale di localizzazione, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato, tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente nella medesima Convenzione*".

<sup>(23)</sup> Individuati secondo le linee guida espresse dalla citata Circolare n. 35/E/2016. Tale potrebbe essere il caso degli ordinamenti che concedono una fiscalità di vantaggio a condizione che i proventi affluiscano da fonti estere e i disponenti e/o beneficiari siano residenti in un Paese diverso da quello in cui è considerato residente il trust.

- a) il soggetto non residente svolga una attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; oppure
- b) dalle partecipazioni non si consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

Nonostante tali disposizioni non siano indirizzate ai trust, **si ritiene che l'esimente di cui alla lettera b) possa trovare applicazione nel caso di specie**, ad esempio nelle ipotesi non infrequente nella prassi, in cui i redditi finanziari del trust estero siano già assoggettati a ritenuta alla fonte nei Paesi di residenza degli emittenti degli strumenti finanziari ovvero nelle ipotesi in cui il trust residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata detenga beni immobili assoggettati a tassazione nello Stato in cui sono ubicati. Tale conclusione è di fatto confortata, oltre che dal generico richiamo all'articolo 47-*bis* effettuato dal legislatore, anche dalla sostanziale finalità antielusiva del nuovo regime. Attesa la natura antielusiva del richiamato articolo 47-*bis* del TUIR, STEP Italy ritiene, pur in assenza di chiarimenti sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, che **sia possibile disapplicare la disposizione in commento presentando apposito interpello all'Amministrazione finanziaria**.

## 6. (SEGUE) IL CRITERIO DISTINTIVO TRA DISTRIBUZIONE DI REDDITO E DI PATRIMONIO

Il Decreto include, infine, una norma speciale recante una presunzione relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria intesa a facilitarne l'attività di accertamento. In particolare, viene inserito nell'articolo 45 del TUIR, il nuovo comma 4-*quater* il quale recita che *“qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito”*.

Con l'introduzione di questa norma il legislatore, come esplicitato nella relazione illustrativa alla novella legislativa, si sarebbe posto l'obiettivo di *“risolvere il problema inerente i redditi provenienti da trust “opachi” esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a quelle riferibili al reddito”*.

Sul punto appare opportuno osservare che, sebbene la disposizione debba considerarsi applicabile a tutti i trust esteri, essa con riferimento ai trust “non paradisiaci” risulta

sostanzialmente priva di rilevanza concreta. Ciò per un duplice ordine di motivazioni. Come si è già osservato nelle pagine che precedono, il riferimento ai soli c.d. trust “paradisiaci opachi” nel novellato testo dell’articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR (congiuntamente a quanto previsto dalla nuovo comma 4-*quater* dell’articolo 45 del TUIR) sembra implicitamente confermare che **tutte le distribuzioni provenienti da “trust opachi non paradisiaci”, siano esse di reddito o di capitale, non sono assoggettabili a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi.** Ciò posto, si osserva che il nuovo comma 4-*quater* dell’articolo 45 del TUIR conferma (anche alla luce della nuova fattispecie impositiva introdotta nell’articolo 44, lettera g-*sexies*) del TUIR) un ulteriore principio ampiamente condiviso in dottrina, ossia che **la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi attenga unicamente alle distribuzioni di “redditi” prodotti dai trust e non anche alle distribuzioni di patrimonio.**

Sulle modalità di documentazione della suddivisione dell’importo percepito tra quota reddito e quota patrimonio si gioca un rilevante aspetto dell’operatività della novella, tanto più delicato quando si pensi a situazioni (invero piuttosto fisiologiche) ove il beneficiario versi in una situazione di *deficit* informativo. La norma affronta la questione sancendo una vera e propria presunzione “di reddito”. La disposizione, infatti, pone in capo al contribuente l’onere di provare la descritta distinzione, con il rischio di vedersi tassato l’intero importo percepito qualora il corredo probatorio prodotto non sia ritenuto soddisfacente da parte dell’Amministrazione finanziaria <sup>(24)</sup>. È evidente che fornire la menzionata prova, in taluni casi, potrà non risultare sempre agevole<sup>(25)</sup>. In tale ottica,

---

<sup>(24)</sup> In dottrina è stato avanzato un diverso percorso interpretativo nel senso di valorizzare il ricorso all’aggettivo “*possibile*” presente nella norma qui in commento. Ciò comporterebbe, secondo tale interpretazione, che la presunzione di reddito opererebbe soltanto in situazioni estreme e connotate da una radicale carenza documentale.. Quando invece il contribuente dovesse offrire un criterio di distinzione plausibile l’Ufficio sarebbe tenuto ad accoglierlo. In questo senso si veda A. LONGO, A. SANDALO, *Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da trust esteri*, in *il fisco*, 44/2019, pagg. 4250 ss..

<sup>(25)</sup> La distinzione non risulta peraltro sempre agevole. Si pensi a un trust estero localizzato in un Paese ove il trust risulta soggetto a un regime speciale applicabile agli enti non commerciali che, di fatto, determina una tassazione inferiore del 50% rispetto a quella “nominale” italiana. Il trust è destinatario, tra le altre cose, dell’apporto di un complesso immobiliare. Il trustee procede all’alienazione di alcune unità immobiliari e alla discrezionale distribuzione dell’intero corrispettivo ricevuto ai beneficiari italiani. Soltanto la quota relativa all’eventuale plusvalenza rappresenterebbe un reddito prodotto dal trust tassato in capo ai beneficiari residenti. La restante parte, invece, atterrebbe al patrimonio del trust e risulterebbe al più soggetta al tributo donativo (sul punto *funditus infra*).

quantomeno *pro futuro* <sup>(26)</sup>, si suggerisce quindi, ove possibile, di istruire i trustee affinché tengano – anche ove non siano a ciò obbligati in virtù della disciplina applicabile al singolo trust – un apposito rendiconto al fine di mantenere distinti il reddito e il capitale che costituisce il patrimonio del trust, così da preconstituirsì la prova oggi richiesta <sup>(27)</sup>. Inoltre si ritiene che nel determinare l'onere probatorio incombente in capo ai contribuenti al fine di superare la menzionata presunzione reddituale, l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere conto delle specificità dei singoli *trust*. In tale ottica: (i) bisognerà attribuire primaria importanza alle **delibere** dei *trustee* contenenti un riferimento alla provenienza (reddito o capitale) di quanto corrisposto al beneficiario; (ii) in assenza di simili atti da parte del *trustee*, occorrerà far riferimento alla contabilità del trust o a qualsiasi atto similare; e (iii) ove il *trust* non disponga di una apposita contabilità perché a ciò non obbligato dalla disciplina applicabile, al contribuente dovrà essere comunque concessa la possibilità di superare la presunzione anche attraverso la produzione di altri documenti quali, ad esempio, le copie dei bonifici effettuati dal disponente in favore del *trustee* per alimentare il *trust fund*.

Infine, sebbene ciò in parte esuli dall'argomento qui trattato, sembra opportuno interrogarsi brevemente sul regime fiscale applicabile alle distribuzioni di capitale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito “TUS”), rimandando a futuri studi un'analisi dettagliata della tematica. La tematica testé introdotta, infatti, merita un'attenta disamina delle numerose questioni ad essa sottese e delle diverse fattispecie che possono verificarsi nella pratica professionale. In estrema sintesi e senza alcuna pretesa di esaustività, assumendo (e auspicando) che l'interpretazione tutt'ora seguita dall'Amministrazione finanziaria<sup>(28)</sup> sia stata definitivamente sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo

---

<sup>(26)</sup> Come già osservato nelle pagine che precedono si ritiene che la presunzione in esame sia destinata a operare esclusivamente con riferimento alle distribuzioni che saranno effettuate a partire dal periodo di imposta 2020 non potendosi attribuire all'articolo 13 del Decreto efficacia retroattiva atteso il suo carattere innovativo e non interpretativo.

<sup>(27)</sup> Appare opportuno osservare che si ritiene che il concetto di “patrimonio” debba circoscriverlo ai soli apporti effettuati dal disponente e non possa essere esteso a eventuali capitalizzazioni effettuate ai fini contabili.

<sup>(28)</sup> Cfr. Circolare, 6 agosto 2007, n. 48/E; Circolare, 22 gennaio 2008, n. 3/E; Circolare, 27 marzo 2008, n. 28/E e più recentemente la Risposta, 10 settembre 2019, n. 371.

intervenuta <sup>(29)</sup>, sembrerebbe possibile affermare che le **distribuzioni di patrimonio da parte di trust** (ovunque residenti), ove siano integrati i presupposti di territorialità previsti dall'articolo 2 del TUS, vadano, in linea di principio, **assoggettate a imposizione ai fini del tributo donativo con applicazione delle aliquote applicabili in virtù del rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario con fruizione delle franchigie, fatta salva la necessità di evitare ipotesi di doppia imposizione ove gli atti di dotazione siano stati originariamente assoggettati a imposizione.**

## 7. LA POSIZIONE DI STEP ITALY

STEP Italy, con riferimento alle tematiche interpretative poste dall'articolo 13 del Decreto, ritiene che:

- (i) l'articolo 13, comma 1, lett. a) non possa essere considerato come una norma di interpretazione autentica e, conseguentemente, risulta applicabile solo *pro futuro*;
- (ii) la nuova disposizione si limiti a introdurre un nuovo meccanismo di tassazione per i beneficiari italiani di trust opachi “paradisiaci” inapplicabile con riferimento ai trust trasparenti “paradisiaci”;
- (iii) anche con riferimento ai trust opachi residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata valga il principio di divieto di doppia imposizione e, conseguentemente, le distribuzioni di redditi di fonte italiana già tassati in Italia non siano assoggettabili a tassazione in capo ai beneficiari;
- (iv) la novella conferma, implicitamente, che tutte le distribuzioni provenienti da trust opachi non residenti in Stati a fiscalità privilegiata non sono assoggettabili a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi;
- (v) il richiamo all'articolo 47-*bis* del TUIR debba essere inteso come un rinvio complessivo alla citata disposizione e, conseguentemente, il secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR non sia applicabile ai trust residenti in Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi aderenti allo Spazio

---

<sup>(29)</sup> Si vedano in particolare le recenti sentenze n. 16999 e n. 16701 del 21 giugno 2019; le sentenze n. 19167 e n. 19319 del 18 luglio 2019; la sentenza n. 22754 del 12 settembre 2019 e l'ordinanza n. 19310 del 18 luglio 2019, tutte rese dalla Sezione V della Corte di Cassazione nonché le più recenti ordinanze n. 2897 del 7 febbraio 2020 e n. 5766 del 3 marzo 2020.

- economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni siano estranei dell'ambito di applicazione della novella;
- (vi) in relazione alla verifica del livello di tassazione del trust opaco estero è possibile avvalersi dell'esimente di cui all'articolo 47-bis del TUIR, nonché, disapplicare la disposizione presentando apposito interpello all'Amministrazione finanziaria;
- (vii) il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 45 del TUIR, congiuntamente al secondo periodo della novellata lett. g-*sexies*) del primo comma dell'articolo 44 del TUIR, conferma che (i) tutte le distribuzioni provenienti da trust non residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, siano esse di reddito o di capitale, non sono assoggettabili a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi e (ii) l'irrelevanza ai fini dell'imposizione diretta delle distribuzioni di patrimonio con riferimento a qualsiasi tipologia di trust;
- (viii) attesa l'introduzione della presunzione di reddito recata dal nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 45 del TUIR, è doveroso suggerire ai *trustee* di tenere appositi rendiconti nell'ottica di tenere distinti gli apporti effettuati dai disponenti rispetto ai redditi prodotti e accumulati dal trust. Inoltre si ritiene che nel determinare l'onere probatorio incombente in capo ai contribuenti, l'Amministrazione finanziaria dovrà attribuire primaria rilevanza alle delibere dei *trustee* contenenti un riferimento alla provenienza (reddito o capitale) di quanto corrisposto al beneficiario;
- (ix) le distribuzioni di patrimonio da parte di trust (ovunque residenti), ove siano integrati i presupposti di territorialità previsti dall'articolo 2 del TUS, vadano, in linea di principio, da assoggettare a imposizione ai fini del tributo donativo con applicazione delle aliquote applicabili in virtù del rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario con fruizione delle franchigie, fatta salva la necessità di evitare ipotesi di doppia imposizione ove gli atti di dotazione siano stati originariamente assoggettati a imposizione.

Milano, 17 marzo 2020



## APPENDICE NORMATIVA

**Articolo 13 del D.L. n. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301) - Trust**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole “*anche se non residenti*” sono aggiunte le seguenti: “, *nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73*”;

b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: “4-quater. *Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.*”.

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) *si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;*”.

**Articolo 44 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), comma 1, lettera g-sexies) - Redditi di capitale**

Testo ante-modifiche	Testo post-modifiche
<p>1. Sono redditi di capitale: (...) <b>g-sexies</b>) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;</p>	<p>1. Sono redditi di capitale: (...) <b>g-sexies</b>) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti <i>nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust</i></p>

	<p><i>si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73;</i></p>
--	--

**Articolo 47-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati**

1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

- a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
- b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente,

partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

- a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
- b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Articolo 23 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Applicazione dell'imposta ai non residenti**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
  - 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  - 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non

rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere *c-quater*) e *c-quinqies*) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e l) del comma 1 dell'articolo 16;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-*bis*), f), h), h-*bis*), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; 78

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

### **Articolo 73 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) - Soggetti passivi**

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per

realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

*5-bis.* Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

*5-ter.* Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma *5-bis* rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

*5-quater.* Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

*5-quinquies.* I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi ((dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari)), e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo

26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinqies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.